



Repertorio: **Decreti del Direttore**

classif.: I/2

rep. / data: *vedi segnatura.xml*

allegati: 2

Oggetto: Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. Campagna 2022 e successive. Integrazione dei Manuali di controllo e delle schede calcolo riduzioni approvati con decreto 107/2022

Note per la trasparenza

Struttura competente:	Area tecnica pagamenti diretti - PO Procedure aiuti di superficie
Contenuto del provvedimento:	Il provvedimento è finalizzato all'integrazione del decreto n. 107 del 28 giugno 2022, con particolare riguardo all'adozione delle procedure per lo svolgimento dei controlli e per il calcolo dell'esito per la campagna 2022 e successive relative alla misura 8.2.1 (mantenimento) e ai Requisiti Minimi Fertilizzanti (RMFER), in recepimento delle recenti disposizioni regionali

Ciascun controllo in loco deve essere oggetto di una relazione di controllo che consenta di riesaminare i particolari delle verifiche svolte e di trarre conclusioni circa la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli obblighi.

Al fine di svolgere tali attività, l'Agenzia deve dotarsi di specifici manuali e strumenti di controllo che individuino le modalità e i tempi delle verifiche da attuarsi in azienda, per accertare il rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni specifici per i diversi tipi di intervento delle misure PSR connesse con le superfici e gli animali. Obiettivo del Manuale è fornire uno strumento di riferimento per l'adozione di procedure omogenee tra tutti i soggetti coinvolti, ai diversi livelli e in tutte le fasi di programmazione, gestione e attuazione del controllo.

In esito ad alcune modifiche operative intervenute nel corso della campagna (in particolare, l'aggiornamento da parte dell'Autorità di Gestione del PSR delle Disposizioni di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario, nell'ambito del T.I. 8.2.1 e l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, che modifica in agricoltura alcune disposizioni applicative per i fertilizzanti prodotti da rifiuti e introduce nuove specifiche di tracciabilità d'uso per i fanghi di depurazione, con conseguente impatto anche nelle verifiche per il rispetto dei Requisiti Minimi Fertilizzanti previsti per i T.I. 10 e 11) risulta necessario, pertanto, integrare gli strumenti per i controlli amministrativi e in loco al fine di gestire correttamente le modalità di verifica dell'anno 2022 e degli anni a seguire.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 116 del 2 febbraio 2021 è stato nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA il dott. Mauro Trapani;

VISTI i seguenti regolamenti europei:

- n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e smi;
- n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e smi;
- n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola e smi;
- n. 639/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola e che modifica l'allegato X di tale regolamento e smi;
- n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e smi;
- n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola e smi;
- n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie e smi;
- n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e smi;
- n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e smi;
- n. 2020/2220 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO l'articolo 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44 inserito dall'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTI i seguenti decreti ministeriali:

- n. 5465 del 7 giugno 2018 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- n. 141342 del 28 marzo 2022 e n. 217663 del 13 maggio 2022 "Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022";

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale del Veneto:

- n. 2112/2017 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono stati riapprovati gli indirizzi procedurali del programma di sviluppo rurale 2014-2020;
- n. 992/2016 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono state approvate le modalità per individuare le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- n. 251/2022 con la quale sono state approvate le misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna 2022. Approvazione convenzione con AVEPA e Programma Operativo;
- n. 165/2022 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2012. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 167/2022 con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di conferma per il sesto, il settimo e l'ottavo anno per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali e 11 Agricoltura biologica. Regolamento (UE) n. 1305/2013;

- n. 166/2022 con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di conferma per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali e della misura 11 Agricoltura biologica. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 218/2028 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 10.1.2, 10.1.6, 11.1.1 e 13.1.1. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 374/2022 con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2022 per il tipo d'intervento 8.2.1. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 490/2022 con la quale sono state adottate le disposizioni applicative regionali in materia di condizionalità per l'anno 2022. Regolamento (UE) n.1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020;
- n. 988/2022 con la quale è stato approvato l'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
- n. 1185/2022 con la quale sono stati aggiornati i contenuti dell'Allegato A alla DGR n. 490/2022 con particolare riferimento all'atto CGO1;

VISTO il decreto della Direzione AdG FEASR, Bonifica e Irrigazione della Regione del Veneto n. 76 del 26 settembre 2022, con il quale sono state modificate le disposizioni regionali di cui all'allegato A alla DGR n. 1817/2016 relative alle riduzioni degli aiuti dovute a inadempienze rispetto a impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure del PSR, in particolare relativamente al tipo di intervento 8.2.1 - Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati;

VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti accerta il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DECRETA

1. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, la documentazione approvata con precedente decreto n. 107 del 28 giugno 2022 con i seguenti allegati:
 - Manuale per i controlli amministrativi e in loco - Intervento 8.2.1 - mantenimento (**allegato N**);
 - Manuale per i controlli amministrativi e in loco - RMFER - Verifica fanghi, altri fanghi e residui non tossici e nocivi (**allegato O**);
2. di confermare la documentazione contenuta negli allegati da A ad M approvata con precedente decreto n. 107 del 28 giugno 2022;
3. di incaricare il Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti al successivo eventuale perfezionamento dell'allegato A qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per la modalità di attuazione dei controlli in loco di ammissibilità per la campagna 2022.

Il Direttore
Mauro Trapani
 (sottoscritto con firma digitale)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



Misura 8

“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”

Tipo intervento 8.2.1

“Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati”

Manuale per i controlli amministrativi e in loco

INDICE

DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI DEL CONTROLLO.....	3
IMPEGNI COMUNI	5
Rispetto delle condizioni di ammissibilità (RA)	5
IMPEGNI SPECIFICI	6
Gruppo impegni (01) Cure colturali e mantenimento	6
CHECKLIST.....	10
SCHEMA CALCOLO RIDUZIONI/SANZIONI	15

DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI DEL CONTROLLO

MODELLO DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO: CARTACEO (C)/ INFORMATICO (I)	OBBLIGATORIO	RISCONTRO DOCUMENTO*	ATTIVITÀ: FASCICOLARE (F), ACQUISIRE COPIA (A), DATARE E SOTTOSCRIVERE (DS)
Domanda annuale	I		Domande/Applicativo	F
Domanda di aiuto	I		Domande/Applicativo	F
Foto aeree SOI	I		SITIClient	F
Elenco particelle SOI	I		Applicativo/Info aggiuntive	F
Piano colturale grafico	I		Fascicolo	F
Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari	C		Beneficiario	A
Piano di Coltura e Conservazione	I		Domande/Applicativo (allegati)	F

* Riscontro documento

DOMANDA:

www.avepa.it/applicativi>inserire LOGIN e PASSWORD>selezionare ENTE>selezionare dal menù Istruttoria PSR>Istruttoria PSR>Gestione pratiche>Ricerca globale>inserire Numero domanda (singola)>Dettaglio>Stampa

FOTO AEREE:

www.avepa.it/applicativi>inserire LOGIN e PASSWORD>selezionare ENTE>selezionare dal menù Fascicolo>inserire CUAA o denominazione azienda>selezionare CONSISTENZA>cliccare su una particella>lanciare SITIClient

Tutta la documentazione oggetto di verifica dovrà riferirsi alla data del preavviso, ovvero nel caso in cui non venga fatto il preavviso, alla data del controllo.

GLOSSARIO:

SI: impegno rispettato

NO: impegno non rispettato

NA: impegno non applicabile (da compilare solo nei casi previsti)

NC: impegno non controllabile (da compilare solo nei casi previsti)

RI: RIPETIZIONE, la medesima irregolarità è stata riscontrata anche negli anni precedenti ovvero impegno non rispettato (= NO) e corrispondente impegno non rispettato anche nella precedente programmazione (da compilare solo nei casi previsti)

SO: SOSPENSIONE, ovvero impegno non rispettato (= NO) per il quale è concessa una seconda verifica per accertare se l'inadempienza è stata sanata

A: controllo amministrativo (100% delle domande)

D: controllo documentale (ove previsto), da attuarsi anche sulla documentazione presente in azienda

L: controllo in loco

NOTA per il lettore: all'interno dei successivi riquadri sono riportati, in corsivo, i criteri e gli impegni come previsti nel bando. In corrispondenza di ciascuna sezione vengono descritti i controlli da eseguire (modalità e competenze).

RIEPILOGO BANDI DI ATTIVAZIONE del TI 8.2.1:

- DGR 736/2018 (domanda di aiuto)
- DGR 374/2022 (domanda di conferma anno 2022)

IMPEGNI COMUNI

Rispetto delle condizioni di ammissibilità (RA)

Durante il controllo in loco il beneficiario deve dimostrare il mantenimento dei requisiti e il rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nella scheda misura del PSR, sottoscritti al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di accertamento in loco della perdita dei requisiti (salvo causa di forza maggiore o circostanza eccezionale tempestivamente comunicate) o di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, il sostegno deve essere revocato.

RA01 Rispetto delle condizioni di ammissibilità: Rispetto densità minima

Il beneficiario deve assicurare il rispetto della densità minima di 50 piante/ha.

Il controllo prevede il conteggio delle piante sulla base di quanto previsto dal Piano di Coltura e Conservazione. La superficie di riferimento per il calcolo della densità è quella ammessa nella domanda di aiuto.

Le specie utili ai fini del conteggio, coerentemente con quanto indicato nel progetto iniziale, devono essere comprese nell'allegato tecnico 11.1 del bando del Tipo di Intervento 8.1.1.

In caso di mancato riscontro della densità minima, si applica la revoca totale dell'aiuto per l'operazione.

L: durante la verifica in campo, il controllore verifica la numerosità.

SI: la densità minima risulta di almeno 50 piante/ha.

NO: la densità minima risulta inferiore a 50 piante/ha.

GENERA REVOCA¹ DELL'AIUTO!

NA: non previsto

NC: non previsto

RI: non previsto

¹ Revoca dell'aiuto (Art. 35 del reg. UE n. 640/2014) da applicare all'importo ammissibile all'aiuto per le superfici oggetto di inadempienza per l'anno di domanda (DGR 992/2016 e s.m.i.).

IMPEGNI SPECIFICI

Gruppo impegni (01) Cure colturali e mantenimento

L'impegni specifici vengono verificati quando è rispettata la condizione di ammissibilità della densità minima di 50 piante/ha.

082101 - Ripristino fallanze, al fine di garantire la densità minima di 50 piante/ha, utilizzando la medesima specie/varietà/clone.

Documentazione utile ai fini del controllo:

- Atti progettuali allegati alla domanda di aiuto (Piano di Coltura e Conservazione)

L'impegno prevede la sostituzione delle piante morte o deperenti allo scopo di mantenere la densità prevista dagli elaborati progettuali o comunque entro il limite minimo delle 50 piante/ha.

Le specie utilizzate per la sostituzione delle fallanze devono essere le medesime e comprese nell'allegato tecnico 11.1 del bando del Tipo di Intervento 8.1.1.

L: controllo in loco, eseguito confrontando la documentazione a disposizione e la realtà di campo.

SI: le fallanze sono state sostituite utilizzando le stesse specie/varietà/clone previste dal Piano di Coltura e Conservazione. La densità minima risulta superiore a 50 piante/ha.

NO: le fallanze non sono state sostituite o sono state sostituite con specie/varietà/clone diverse da quelli previste dal Piano di Coltura e Conservazione.

GENERA INFRAZIONE!

Compilare la tabella "superfici oggetto di infrazione" presente nella checklist

NOTA: Se la superficie oggetto di inadempienza risulta inferiore al 3% della superficie oggetto di impegno, non si applica alcuna riduzione.

NA: non si sono verificate fallanze nell'impianto.

NC: non previsto

RI: la medesima irregolarità è stata riscontrata anche negli anni precedenti

GENERA RIPETIZIONE DELL'INFRAZIONE!

082102 - Contenimento della vegetazione concorrente

Il controllo della vegetazione concorrente permette il regolare sviluppo delle piante ed evita fenomeni di competizione che potrebbero compromettere l'affrancamento dei giovani soggetti arborei soprattutto nelle fasi successive alla messa a dimora.

L: controllo in loco, eseguito confrontando la documentazione a disposizione e la realtà di campo.

SI: sono stati eseguiti gli interventi di contenimento della vegetazione concorrente. Le piante oggetto di impegno risultano libere da specie lianose e rampicanti e l'area attorno alla parte basale del fusto è priva di altra vegetazione arboreo/arbustiva.

NO: le piante oggetto di impegno risultano soffocate da specie lianose o rampicanti e l'area attorno alla parte basale del fusto presenta vegetazione arboreo/arbustiva.

GENERA INFRAZIONE!

Compilare la tabella "superfici oggetto di infrazione" presente nella checklist

NOTA: Se la superficie oggetto di inadempienza risulta inferiore al 3% della superficie oggetto di impegno, non si applica alcuna riduzione.

NA: non previsto.

NC: non previsto

RI: la medesima irregolarità è stata riscontrata anche negli anni precedenti.

GENERA RIPETIZIONE DELL'INFRAZIONE

082103 - Potatura di formazione e di allevamento, se previste dal Piano di coltura

Documentazione utile ai fini del controllo:

- Atti progettuali allegati alla domanda di aiuto (Piano di Coltura e Conservazione)

Le potature di formazione e allevamento hanno lo scopo di regolare lo sviluppo vegetativo della pianta arborea. Tali potature sono particolarmente indicate per alcune specie legnose al fine di contenere un eccessivo sviluppo della chioma che potrebbe comprometterne la stabilità meccanica od ostacolare le operazioni agricole eseguite nei terreni adiacenti all'impianto.

L: controllo in loco, eseguito confrontando la documentazione a disposizione e la realtà di campo.

SI: è stata eseguita la potatura di formazione e allevamento come previsto dal Piano di Coltura.

NO: la potatura di formazione e allevamento è prevista dal Piano di Coltura ma non è stata eseguita.

GENERA INFRAZIONE!

Compilare la tabella "superfici oggetto di infrazione" presente nella checklist

NOTA: Se la superficie oggetto di inadempienza risulta inferiore al 3% della superficie oggetto di impegno, non si applica alcuna riduzione.

NA: la potatura di formazione e allevamento non è prevista dal Piano di Coltura

NC: non previsto

RI: la medesima irregolarità è stata riscontrata anche negli anni precedenti.

GENERA RIPETIZIONE DELL'INFRAZIONE!

082104 - Interventi fitosanitari, se necessari

Documentazione utile ai fini del controllo:

- Atti progettuali allegati alla domanda di aiuto (Piano di Coltura e Conservazione)
- Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

L'utilizzo di prodotti fitosanitari si può rendere necessario a scopo preventivo o in caso di attacchi parassitari. Alcune specie arboree di interesse agrario e/o forestale risultano più sensibili a determinati parassiti e in questi casi l'utilizzo dei P.F. risulta indispensabile per il mantenimento della vigoria dell'impianto.

L: controllo in loco, eseguito confrontando la documentazione a disposizione e la realtà di campo.

SI: sono stati eseguiti uno o più interventi fitosanitari in quanto si sono resi necessari dalle condizioni

fitosanitarie delle piante oggetto di impegno.

NO: non sono stati eseguiti interventi fitosanitari nonostante fossero necessari. Le piante oggetto di impegno manifestano condizioni fitosanitarie non ottimali o segni di deperimento.

GENERA INFRAZIONE!

Compilare la tabella “superfici oggetto di infrazione” presente nella checklist

NOTA: Se la superficie oggetto di inadempienza risulta inferiore al 3% della superficie oggetto di impegno, non si applica alcuna riduzione.

NA: gli interventi fitosanitari non erano necessari.

NC: non previsto

RI: la medesima irregolarità è stata riscontrata anche negli anni precedenti.

GENERA RIPETIZIONE DELL'INFRAZIONE!

082105 - Divieto di pascolo

Il pascolamento sulla superficie oggetto di intervento può causare un deperimento della fascia erbacea adiacente all'impianto arborato poiché il passaggio degli animali determina una erosione del cotico erboso a causa del calpestamento e l'asportazione delle specie erbacee appetite dai capi.

L: controllo in loco, eseguito confrontando la documentazione a disposizione e la realtà di campo.

SI: la superficie oggetto di impegno non è stata pascolata.

NO: la superficie oggetto di impegno è stata pascolata, con animali propri o con animali di terzi. La superficie manifesta chiaramente il passaggio degli animali (erosione del cotico erboso, presenza di deiezioni).

GENERA INFRAZIONE!

Compilare la tabella “superfici oggetto di infrazione” presente nella checklist

NOTA: Se la superficie oggetto di inadempienza risulta inferiore al 3% della superficie oggetto di impegno, non si applica alcuna riduzione.

NA: non previsto

NC: non previsto

RI: la medesima irregolarità è stata riscontrata anche negli anni precedenti.

GENERA RIPETIZIONE DELL'INFRAZIONE!

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI INFRAZIONE per gli impegni specifici 082101-082102-082103-082104-082105:

In presenza di un impegno specifico non rispettato (inadempienza) va compilata la seguente tabella presente nella checklist.

	Superficie oggetto di infrazione		
082106	A. SOI oggetto di impegno (HA)		ha
082107	B. SOI oggetto di infrazione (HA)		ha
082108	C. SOI oggetto di infrazione (B/A)*100 (%)		%

La superficie percentuale oggetto di infrazione rappresenta la base per il calcolo delle riduzioni. Si considera inadempienza: il riscontro degli effetti della mancata esecuzione delle cure colturali e

delle attività necessarie, comunque riscontrata la densità minima di soggetti arborei (50 piante/ha). Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto a criteri di gravità, entità e durata. Se è rispettata la densità minima di soggetti arborei, sono tollerate inadempienze su una percentuale non superiore al 3% della superficie oggetto di impegno.

CHECKLIST

Prima di procedere con il controllo in loco è necessario predisporre una stampa del quadro INTERVENTI e del quadro UTILIZZI (passo ISTRUTTORIA PAGAMENTO, ove disponibile*), PER CIASCUNO DEGLI INTERVENTI inseriti in domanda, che dovranno essere inseriti nel fascicolo di controllo (è consigliabile una stampa in formato A3).

Il quadro INTERVENTI riporta le informazioni di sintesi, mentre il quadro UTILIZZI (cliccando sul pulsante “visualizza”) riporta le informazioni di dettaglio.

***ATTENZIONE:** nel caso in cui per la domanda non sia stato ancora creato il passo di ISTRUTTORIA PAGAMENTO, può essere eseguita la stampa del quadro INTERVENTI e del quadro UTILIZZI del passo ISTRUTTORIA oppure, in assenza anche di quest’ultimo, del passo di DOMANDA.

Quadri della Domanda

Descrizione Quadro	Completato	
DATI DOMANDA	S	Seleziona
ANAGRAFICA	S	Seleziona
MODALITA' PAGAMENTO	S	Seleziona
CONDIZIONE TERRENI	S	Seleziona
PIANO UTILIZZO	S	Seleziona
ALLEVAMENTI	S	Seleziona
CAPRI ALLEVATI	N	Seleziona
FABBRICATI AGENZIALI	N	Seleziona
INTERVENTI	S	Seleziona
DICHIARAZIONE	S	Seleziona
ALLEGATI	C	Seleziona
CONDIZIONALITA'	S	Seleziona
ALTRI DATI	S	Seleziona
RIEPILOGHI	N	Seleziona
ANOMALIE	S	Seleziona
FIRMATARIO	S	Seleziona

Iter della Pratica

Passo	Data Apertura	Data Chiusura	Stato	Esito	
INSCRIBIBILITA'	12/05/2020		Chiuso		Visualizza
ISTRUTTORIA	03/09/2020	17/06/2020	Chiuso	P	Visualizza
FINANZIABILITA'	20/08/2020		Chiuso		Visualizza
ISTRUTTORIA PAGAMENTO	01/11/2020		Aperto		MODIFICA

PSR Veneto 2014-2020

Istruttoria PSR | Amministrazione | Uscita | Help

GESTIONE PRATICHE | FUNZIONI COLLETTIVE | UTILITA' | RIEPILOGHI | STAMPE

RICERCA GLOBALE | LIQUIDAZIONE | CORREZIONI PARZIALI | RIAPERTURA PASSO PAGAMENTO

Interventi | Id Domanda:

Id Domanda:
 Regione Sociale:
 CUA:
 Misura:
 Bando:

Interventi

Resultat della ricerca: 1

Descrizione	Totale Superficie Massima Liquidabile	Totale superficie Determinata	Totale Superficie Superficie Richiesta	Totale Superficie Massima Finanziabile	Totale Superficie Ammissibile Pag	Totale Superficie Not Sanzionata	Totale Superficie Rinunciata (ha)	Totale Superficie Rinunciata Non Sanzionata (ha)	Totale Superficie Rinunciata Sanzionata (ha)	Utilizzi
NT2 - Mantenimento tecniche di agricoltura consociativa		3.9900	3.9900		12.0834	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Visualizza

PSR Veneto 2014-2020 | AVEPA | Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura

Durante il controllo in loco dovrà essere riportata nella stampa del quadro UTILIZZI, la **SUPERFICIE ACCERTATA** (ha) per ogni particella interessata dall'impegno (NON solo quelle oggetto di infrazione), indicando anche il tipo di strumento impiegato (lo strumento previsto per l'attività di controllo è il GPS; nel caso vengano utilizzati strumenti alternativi, gli stessi dovranno essere riportati e giustificati nella checklist di controllo).

Utilizzi associati all'intervento

Intervento Codice: NT2 Descrizione:

Spesa Ammissibile: Importo Ammissibile:

% Contribuzione:

Utilizzi

Risultati della ricerca: 7

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Cottura 1	Cottura 2	Superficie Utilizzata (ha)	Superficie Impegnata (ha)	Superficie Accertata (ha)	Superficie Eleggibile (ha)
MASERA DI PADOVA	11	30106			GRANTURCO (MAIS) (cod. Agea: 001-000)	ERBAIO DI GRAMINACEE-LOLUM MULTIFLORUM (cod. Agea: 045-001)	0,2400	0,2400		0,2873
MASERA DI PADOVA	11	30127			GRANTURCO (MAIS) (cod. Agea: 001-000)	ERBAIO DI GRAMINACEE-LOLUM MULTIFLORUM (cod. Agea: 045-001)	0,8900	0,8700		0,8700
MASERA DI PADOVA	11	30138			GRANTURCO (MAIS) (cod. Agea: 001-000)	ERBAIO DI GRAMINACEE-LOLUM MULTIFLORUM (cod. Agea: 045-001)	2,1200	1,1400		1,1400
MASERA DI PADOVA	11	30135			GRANTURCO (MAIS) (cod. Agea: 001-000)	ERBAIO DI GRAMINACEE-LOLUM MULTIFLORUM (cod. Agea: 045-001)	1,4100	0,8500		0,8500
MASERA DI PADOVA	11	30130			GRANTURCO (MAIS) (cod. Agea: 001-000)	ERBAIO DI GRAMINACEE-LOLUM MULTIFLORUM (cod. Agea: 045-001)	0,3800	0,3800		0,3800
MASERA DI PADOVA	11	30142			GRANTURCO (MAIS) (cod. Agea: 001-000)	ERBAIO DI GRAMINACEE-LOLUM MULTIFLORUM (cod. Agea: 045-001)	1,2800	0,6700		3,3925
MASERA DI PADOVA	11	30155			GRANTURCO (MAIS) (cod. Agea: 001-000)	ERBAIO DI GRAMINACEE-LOLUM MULTIFLORUM (cod. Agea: 045-001)	0,1400	0,1400		0,6950
TOTALE:							13,0000	3,9900		15,8834

Retorna

Nel caso in cui si riscontri il mancato rispetto degli impegni dovrà essere riportato nella colonna **NOTE** in corrispondenza di ogni particella oggetto di infrazione il codice o la descrizione dell'impegno violato (sottoscritta e datata dal tecnico incaricato del controllo).

STAMPE

Defezioni: Mantenimento tecniche di agricoltura conservativa

Importo Ammessibile:

Cultura 2	Superficie Utilizzata (ha)	Superficie Impegnata (ha)	Superficie Accertata (ha)	Superficie Eleggibile (ha)	Superficie Richiesta (ha)	Superficie Non Sanzionabile (ha)	Superficie Ammissibile Pag (ha)	Superficie Scostamento (ha)	Superficie Finanziata (ha)	Superficie Finanziata Non Sanzionata (ha)	Superficie Finanziata Sanzionata (ha)	Zone	Note
O DI ORANACEE-LOLIUM MULTIFLORUM (cod. Agca. 946-951)	0,2490	0,2490		0,2573	0,2490	Calcolo	0,2573	-0,9173					
O DI ORANACEE-LOLIUM MULTIFLORUM (cod. Agca. 946-951)	0,9500	0,9700		0,9700	0,9700	Calcolo	0,9700	3,0000					
O DI ORANACEE-LOLIUM MULTIFLORUM (cod. Agca. 946-951)	2,1200	1,1400		1,1400	1,1400	Calcolo	1,1400	3,0000					
O DI ORANACEE-LOLIUM MULTIFLORUM (cod. Agca. 946-951)	1,4100	0,8500		0,8500	0,8500	Calcolo	0,8500	3,0000					
O DI ORANACEE-LOLIUM MULTIFLORUM (cod. Agca. 946-951)	0,9800	0,9800		0,9800	0,9800	Calcolo	0,9800	3,0000					
O DI ORANACEE-LOLIUM MULTIFLORUM (cod. Agca. 946-951)	1,3800	0,9700		3,9909	0,9700	Calcolo	3,9909	-2,7209					
O DI ORANACEE-LOLIUM MULTIFLORUM (cod. Agca. 946-951)	0,1400	0,1400		0,0000	0,1400	Calcolo	0,0000	-0,9500					
	13,0000	3,9900		15,6834	3,9900		15,6834	-11,6934					

Nella checklist dovrà poi essere riportata la sommatoria della superficie impegnata (SOI) e della superficie oggetto di infrazione per ogni gruppo di impegni violato.

Nel caso in cui NON siano riscontrate infrazioni agli impegni dovrà essere barrato il campo NOTE riportando una unica dicitura "OK" (sottoscritta e datata dal tecnico incaricato del controllo). In quest'ultimo caso NON dovranno essere compilate nella checklist le superfici oggetto di infrazione.

Altro strumento utile al controllo è l'analisi delle foto aeree/satellitari a disposizione, in relazione alla superficie oggetto di impegno. È consigliabile attuare una misurazione (area/perimetro) delle superfici e procedere alla stampa (cartacea o in formato digitale) delle "mappette", con le relative misurazioni attuate, che dovranno essere inserite nel fascicolo di controllo e "validate" durante il controllo in loco.

Nel caso in cui NON siano riscontrate infrazioni agli impegni dovrà essere riportata la dicitura "OK" (sottoscritta e datata dal tecnico incaricato del controllo). In quest'ultimo caso NON dovranno essere compilate nella checklist le superfici oggetto di infrazione.

Nel caso in cui si riscontri il mancato rispetto degli impegni dovrà essere riportata la misurazione attuata in corrispondenza di ogni particella oggetto di infrazione il codice dell'impegno violato (sottoscritta e datata dal tecnico incaricato del controllo), nonché lo strumento impiegato per la misurazione.

NOTA BENE: dovrà essere predisposta una checklist PER CIASCUN INTERVENTO.

Tipo intervento 8.2.1

“Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati”

**CUAA
DOMANDA (N.)**

BENEFICIARIO

MODELLO DOCUMENTO	CARTACEO (C)/ INFORMATICO (I)	OBBLIGATORIO	RISCONTRO DOCUMENTO*	FASCICOLATO (F), ACQUISITO (A), DATATO E SOTTOSCRITTO (DS)	NOTE
Domanda annuale	I		Domande/Applicativo		
Domanda di aiuto	I		Domande/Applicativo		
Foto aeree SOI	I		SITIClient		
Elenco particelle SOI	I		Applicativo/Info aggiuntive		
Piano colturale grafico	I		Fascicolo		
Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari	C		Beneficiario		
Piano di Coltura e Conservazione	I		Domande/Applicativo (allegati)		

Tipo intervento 8.2.1
“Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati”

CUAA**BENEFICIARIO****DOMANDA (N.)**

	Requisiti di Ammissibilità	SI	NO	NA	NC	RI	SO	A	D	L
RA	Mantenimento densità minima									
RA01	Rispetto della densità minima di 50 piante/ha									
	Riportare n. piante/ha rilevate:									
	IMPEGNI SPECIFICI	SI	NO	NA	NC	RI	SO	A	D	L
01	CURE COLTURALI E MANTENIMENTO									
082101	Ripristino fallanze, al fine di garantire la densità minima di 50 piante/ha, utilizzando la medesima specie/varietà/clone.				--					
082102	Contenimento della vegetazione concorrente			--	--					
082103	Potatura di formazione e di allevamento, se previste dal Piano di coltura				--					
082104	Interventi fitosanitari, se necessari				--					
082105	Divieto di pascolo			--	--					
	Superficie oggetto di infrazione									
082106	A. SOI oggetto di impegno (HA)		ha	--	--	--	--	--	--	--
082107	B. SOI oggetto di infrazione (HA)		ha	--	--	--	--	--	--	--
082108	C. SOI oggetto di infrazione (B/A)*100 (%)		%	--	--	--	--	--	--	--

SCHEMA CALCOLO RIDUZIONI/SANZIONI

Tipo intervento 8.2.1
“Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati”

CUAA**DOMANDA (N.)****BENEFICIARIO**

	GRUPPO	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la conseguenza
RA	Rispetto delle condizioni di ammissibilità	Revoca	Operazione
01	Impegni generali	Riduzione/ Sospensione	Importo annuale domanda di pagamento

RA	Rispetto delle condizioni di ammissibilità	
RE	Se RA01 = NO e RA 04 > 3%, allora 100% RIDUZIONE (REVOCA)	

01	Impegni specifici	LIVELLO	VALORE
	Gravità (G)		
GB01	SE 1 impegno NON rispettato: (082101 o 082102 o 082103 o 082104 o 082105) = NO	BASSA	1
GM01	SE 2 impegni NON rispettati: (082101 e/o 082102 e/o 082103 e/o 082104 e/o 082105) = NO	MEDIA	3
GA01	SE 3,4 o 5 impegni NON rispettati: (082101 e/o 082102 e/o 082103 e/o 082104 e/o 082105) = NO	ALTA	5
	Entità (E)		
EB01	SE 3% < 082108 ≤ 25%	BASSA	1
EM01	SE 25% < 082108 ≤ 50%	MEDIA	3
EA01	SE 082108 > 50%	ALTA	5
	Durata (D)		
DB01	Non applicato	BASSA	1
DM01	Non applicato	MEDIA	3
DA01	Punteggio applicato in ogni caso di inadempienza	ALTA	5
	(G + E + D) / 3 (punteggio medio)		
Classe	Punteggio medio	Riduzione	RI01
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	3%	
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	5%	
III	Uguale o superiore a 5,00	10%	
RIP	RIPETIZIONE (NO PUNTEGGIO MAX): RIDUZIONE RADDOPPIATA	RI01 x 2=	
E	RIPETIZIONE (PUNTEGGIO MAX): REVOCA ED ESCLUSIONE	100,00%	

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



Manuale per i controlli amministrativi e in loco

Requisiti Minimi Fertilizzanti (RMFER) Verifica fanghi, altri fanghi e residui non tossici e nocivi

INDICE

NORME COGENTI – RMFER – Verifica fanghi, altri fanghi e residui non tossici e nocivi.....	3
---	---

NORME COGENTI – RMFER

Verifica fanghi, altri fanghi e residui non tossici e nocivi

Premessa

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 988/2022 è stato approvato l'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, che modifica in agricoltura alcune disposizioni applicative per i fertilizzanti prodotti da rifiuti e introduce nuove specifiche di tracciabilità d'uso per i fanghi di depurazione, apportando alcune modifiche anche al Quarto Programma d'azione Nitrati approvato con DGR n. 813/2021. Con Delibera n. 1185/2022, la Giunta Regionale ha introdotto le pertinenti modifiche alla DGR n. 490/2022, che individua le disposizioni regionali applicative per l'anno 2022 in materia di Condizionalità, integrando in particolar modo le verifiche riguardanti il CGO1.

Quanto disposto comporta un conseguente impatto anche nelle verifiche per il rispetto dei Requisiti Minimi Fertilizzanti previsti per i T.I. 10 e 11, che hanno come oggetto di verifica sia le superfici aziendali ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN), sia le superfici aziendali ricadenti in Zona Ordinaria (ZO).

Sono pertanto state apportate alcune modifiche relativamente ai contenuti di controllo da attivare in relazione ai Requisiti Minimi Fertilizzanti previsti per i T.I. 10 e 11 (RMFER), come di seguito dettagliate nel presente allegato.

Poiché le modifiche sono intervenute nel corso della campagna controlli, le verifiche verranno effettuate da parte delle Sede Centrale a consuntivo campagna 2022 utilizzando i dati presenti nel registro delle concimazioni e/o i dati inviatici dalle Province per le aziende interessate.

Schema delle verifiche introdotte:

Voce di controllo	Descrizione	Ambito di applicazione	Modalità di verifica	Verifica terreni a premio PAC (tutte le aziende)
FER99	L'azienda utilizza ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorchè ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (fertilizzanti con deroga DGR 988/2022)	Aziende a controllo impegni specifici PSR Misure 10 e/o 11	DURANTE IL CONTROLLO IN LOCO previa verifica ReC laddove disponibile	NON necessario (superfici ammesse a PAC)
FER99/1	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi di depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati ai sensi della DGR 568/2005	Aziende a controllo impegni specifici PSR Misure 10 e/o 11	SEDE CENTRALE PRESENZA DOPO CHIUSURA REC AL 15/12/2022	SI (verifica dei terreni interessati con A58web) fino al 29/09.
FER99/2	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp), esclusi quelli ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009	Aziende a controllo impegni specifici PSR Misure 10 e/o 11	SEDE CENTRALE PRESENZA DOPO CHIUSURA REC AL 15/12/2022	NON necessario (superfici ammesse a PAC)
FER99/3	L'azienda utilizza, con autorizzazione provinciale, fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. n. 99/1992, DGR 2241/2005 e DGR 998/2022 (Allegato 12), e dalle disposizioni regionali di recepimento.	Aziende a controllo impegni specifici PSR Misure 10 e/o 11	SEDE CENTRALE PRESENZA DOPO CHIUSURA REC AL 15/12/2022	SI (ove presente autorizzazione) per SPANDIMENTI effettuati PRIMA DEL 30/09/2022

RC016 - RC020 Requisiti minimi in materia di fertilizzanti (RMFER)

Il DM (Mipaaf) n. 2558/2020 (articolo 14 e Allegato 7) ha definito l'elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2) del regolamento UE n. 1305/2013 "Pagamenti agro-climatico-ambientali".

NOTA BENE: l'eventuale infrazione rilevata sarà confrontata con le infrazioni rilevate nell'ambito dei controlli di condizionalità. Al contempo, si terrà conto di eventuali irregolarità riscontrate durante un controllo condizionalità, che potrebbero avere riflessioni sul requisito stesso.

Il controllo deve essere attuato su tutta la superficie oggetto di impegno.

Tracciare sempre l'irregolarità riscontrata nel RIEPILOGO INFRAZIONI della relazione di controllo e riportare nelle singole checklist di controllo per ogni intervento.

TABELLA RIEPILOGATIVA delle applicabilità riduzioni/sanzioni (sulla base di quanto disposto dai bandi e dalla DGR 992/2016 e s.m.i):

	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4	10.1.6	10.1.7	11.1.1 11.2.1	13.1.1
RMFER	SI	SI	SI	SI	SI	NON PREVISTO	SI	NON PREVISTO

ATTENZIONE: dall'anno di campagna 2022 tutti i controlli relativi a RMFER dovranno essere realizzati con l'utilizzo dell'App Mobile, ovvero con l'uso di strumenti informatici (tablet), per le checklist attivate.

Salvo casi particolari, definiti nell'allegato PARTE GENERALE, NON è possibile l'impiego di checklist su supporto cartaceo!!!

Periodo ottimale per il controllo: tutto l'anno, in relazione alle caratteristiche aziendali.

NOTA per il lettore: all'interno dei successivi paragrafi sono riportati i criteri e gli impegni come previsti nel decreto ministeriale. In corrispondenza di ciascuna sezione vengono descritti i controlli da eseguire (modalità e competenze). **Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla DGRV 813/2021 (Quarto Programma d'azione Nitrati) e alla e DGRV 490/2022 (Applicazioni regionali in materia di condizionalità)** (NB: gli estratti riferiti a tali disposizioni sono riportati, in corsivo, in corrispondenza dei diversi impegni).

La normativa regionale di riferimento, in applicazione della Direttiva 91/676/CEE, è la DGRV n. 813 del 22 giugno 2021 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE." e successive modifiche all'Allegato A della DGR 813/2021 introdotte dal "Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e Speciali" DGR 988/2022.

Ai sensi di quanto previsto dal Quarto Programma d'Azione Nitrati (DGR n. 813/2021) e in riferimento alle modifiche introdotte dalla DGR n. 988/2022, per tutte le aziende soggette agli obblighi di

Condizionalità e sulle superfici per le quali si percepiscono “aiuti di superficie” della PAC, vige il rispetto del divieto di impiego di alcuni tipi di fertilizzanti ottenuti a partire da fanghi di depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal Regolamento (UE) n. 2019/1009 (con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti).

Tale verifica è amministrativa ed è effettuata su tutte le domande che hanno fatto richiesta di aiuti PAC.

Inoltre, ai fini della DGR 1185/2022, per quanto previsto dalla DGR n. 988/2022, nel rispetto di quanto definito all'Allegato 12, è possibile riconoscere gli aiuti diretti della PAC sulle superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D. Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii.

DEFINIZIONI UTILI ai fini dei controlli Requisiti minimi (RM)

Definizioni (articolo 2, Allegato A, DGRV 813/2021):

“consistenza dell'allevamento”: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente.

“effluenti di allevamento”: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i residui di alimenti zootecnici, perdite di abbeverata, acqua di veicolazione delle deiezioni, nonché i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce.

“stallatico”: ai sensi dell'art. 3, punto 20, del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera.

“liquami”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai

liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma N13432:2002;
- 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dai trattamenti di cui all'Allegato 1;
- 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
- 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiera. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII del presente provvedimento; È altresì assimilata ai liquami la frazione non palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al presente provvedimento.

“letami”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) le lettiera esauste di allevamenti avicunicoli;
- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
- 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di cui all'Allegato 1;
- 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- 5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost –SMC), di cui alla lettera ff).
- 6) il compost aziendale di cui alla lettera nn).

È altresì assimilata ai letami la frazione palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al presente provvedimento

“acque reflue”: le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'articolo 112, comma 1 e dell'articolo 101 comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle seguenti aziende:

- 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
- 2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;
- 3) imprese dedite alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- 4) piccole aziende agroalimentari di cui alla lettera r) del presente articolo.

“fertilizzante azotato”: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture.

Sono compresi:

- 1) gli effluenti di allevamento di cui all'articolo 74 del d.lgs. n. 152 del 2006 e assimilati;
- 2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari;
- 3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e del regolamento (UE) 2019/1009 contenenti azoto con qualunque titolo.

“sottoprodotti di origine animale - SOA”: materiali utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché in conformità alle Linee Guida Regionali che recepiscono le disposizioni approvate nell'accordo 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome.

“azoto disponibile al campo”: azoto contenuto negli effluenti d'allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio.

“efficienza fertilizzante degli effluenti d'allevamento”: il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo.

“Massima Applicazione Standard (MAS)”: dose massima di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola, come individuata nell'**Allegato 2A**.

“utilizzo agronomico”: la gestione di effluenti di allevamento e materiali assimilati, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute.

“fertirrigazione”: l'applicazione al suolo effettuata con coltura in atto mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione; l'addizione controllata alle acque irrigue può comprendere quote di liquame e/o della frazione liquida del digestato. La fertirrigazione può essere effettuata anche mediante l'abbinamento dell'adacquamento con quote di fertilizzanti idrosolubili.

“residui dell'attività agroalimentare”: i residui di produzione individuati nell'**Allegato IX** al DM 25/2/2016, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006.

“stoccaggio”: deposito di effluenti e delle acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui alla DGRV 813/2021.

“accumuli di letami”: depositi temporanei di letami, effettuati in prossimità ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione, nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite dall'articolo 11 dell'**Allegato A** alla DGRV n. 813/2021.

“trattamento”: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, biomasse vegetali e acque reflue, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari.

“piccole aziende agroalimentari”: aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero - caseari, vitivinicoli e ortofrutticolo, che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.

“digestione anaerobica” (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato

“digestato”: materiale derivante esclusivamente dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1 del presente provvedimento, da sole e/o in miscela tra loro.

“digestato agrozootecnico”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

1) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 25/02/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;

3) effluenti di allevamento;

4) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016.

“digestato agroindustriale”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

1) acque reflue;

2) residui dell'attività agroalimentare;

3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;

4) sottoprodotti di origine animale;

5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agrozootecnico.

“impianto di digestione anaerobica”: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto funzionali al processo di digestione e di utilizzazione agronomica del digestato, o di sue frazioni successivamente trattate, nonché alla gestione del biogas prodotto.

“impianto aziendale”: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola azienda agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1 provenienti dall'attività svolta dall'azienda medesima.

“impianto interaziendale”: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui alle precedenti lettere u) e v), provenienti esclusivamente da aziende agricole o imprese agroindustriali associate o consorziate con il soggetto che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con il soggetto medesimo apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale.

“destinatario”: l'azienda agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente provvedimento destinate all'utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità.

“area aziendale omogenea”: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, dati meteorologici, tecniche colturali, rese colturali, e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati.

“codice di buona pratica agricola” (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.102 del 4 maggio 1999.

“allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti”: ai fini della presente disciplina di utilizzazione agronomica, si intendono le strutture di stoccaggio già in esercizio alla data dell'entrata in vigore della DGRV n. 2495 del 7.8.2006 (BUR 5 settembre 2006, n. 78).

“piccoli allevamenti di tipo familiare - PAF”: insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicapri, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo.

“corsi d'acqua superficiali”: rete dei corpi idrici superficiali delle acque interne correnti (non lacustri) individuata ai sensi del D.lgs 152/2006. Sono escluse le scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost - SMC)”: substrato di coltura reimpiegato dopo la coltivazione dei funghi, solo se proveniente dal compostaggio esclusivamente di letami e/o sottoprodotti delle coltivazioni vegetali.

“correttivi da materiali biologici”: correttivi ai sensi del D.lgs n. 75 del 2010 o del regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l’impegno di materiale di origine biologica.

“fanghi”: fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, e dalle disposizioni regionali di recepimento.

“Altri fanghi e residui non tossico e nocivi”: rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, così come previsti e disciplinati dalla DGR n. 2241/2005, Capitolo 2.

“Ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.”: materiali azotati provenienti da rifiuti che ancorché ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021, non sono ricompresi tra le matrici per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni, ai sensi di quanto indicato nell’art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022. Tali prodotti sono identificati in un apposito elenco aggiornato annualmente da ARPAV come comunicato, integrato e reso disponibile all’Amministrazione regionale nel sistema A58-WEB.

“Zona Ordinaria”: tutto il territorio regionale non designato vulnerabile ai nitrati di origine agricola ai sensi della direttiva 91/676/CEE.

“Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti” (PUA): documento aggiornato annualmente, contenente le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell’azoto, finalizzato alla verifica preventiva di MAS, efficienza minima d’uso degli effluenti di allevamento e materiali assimilati e corretto carico di azoto zootecnico per unità di superficie.

“golena aperta”: aree di pertinenza fluviale, non separate funzionalmente dal corso d’acqua mediante un argine secondario, non risultando - in tal caso - i fertilizzanti azotati oggetto di spandimento separati fisicamente dal corso d’acqua adiacente.

“argine”: opera longitudinale rilevata rispetto al piano campagna, con funzione di contenimento delle acque di piena e, pertanto, di protezione della piana alluvionale dalle inondazioni. I corsi d’acqua di maggiori dimensioni possono prevedere la presenza di più serie di argini (argini secondari), dove il più esterno dei quali - il più elevato - prende il nome di argine maestro. Il suolo golenale si situa tra l’argine maestro e il corso d’acqua.

“bestiame” : si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto identificati in Allegato 4 al presente provvedimento.

“compost aziendale” : frazione palabile degli effluenti zootecnici miscelata a residui di provenienza aziendale (paglie e stocchi), periodicamente rivoltata e adeguatamente maturata e successivamente destinata alla distribuzione agronomica nei terreni aziendali.

“digestato equiparato” (di cui alla art. 1, comma 527, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160): prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali indicati alle lettere u) e v) del presente articolo, in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.

“pp) fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni”: fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l’impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):

- a) fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (ad eccezione di quelli dell’industria agroalimentare/agroindustriale*);
- b) altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell’industria agroalimentare/agroindustriale*);
- c) rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare);
- d) digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti.

Non sono ricompresi nella lettera pp) di cui sopra gli ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii. ancorché ottenuti con le matrici sopra elencate, fatto salvo quanto previsto all’art. 27 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021. Tali prodotti sono identificati in un apposito elenco aggiornato annualmente da ARPAV come comunicato, integrato e reso disponibile nel sistema A58-WEB.

* attività industriali finalizzate alla produzione di bevande o alla realizzazione di altri prodotti finiti e semilavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali l’agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura e la pesca, destinati al consumo umano o all’alimentazione degli animali destinati al consumo umano.

“A58-WEB”: applicativo messo a disposizione dalla Regione del Veneto per gli adempimenti inerenti Comunicazioni, PUA, Registro delle concimazioni di cui al Titolo VI.

Elementi di verifica: caratteristiche aziendali

Elementi di verifica		SI	NO	NA	NC
FER	Caratteristiche aziendali				
FER01	Azienda con terreni ricadenti in ZVN			--	--
FER02	Azienda con terreni ricadenti in ZO			--	--
FER01bis	Azienda dichiara di produrre e di utilizzare effluenti zootecnici			--	--
FER04	L'azienda possiede solamente piccoli allevamenti familiari (PAF)			--	--
FER03	L'azienda possiede allevamenti (NO PAF)			--	--
FER05	Indicare tipologia animali presenti in azienda (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, ecc...)				
FER20	L'azienda produce effluenti zootecnici/digestati (SI se presente allevamento, anche PAF)			--	--
FER21	L'azienda cede parte o tutti gli effluenti zootecnici/ digestati prodotti				--
FER23	L'azienda utilizza effluenti zootecnici/digestati (anche se in assenza di animali)			--	--
FER24	L'azienda acquisisce (o fa uso di) effluenti zootecnici/digestati (non autoprodotti)				--
FER15	CLASSE 1: L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1: meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato.			--	--
FER16	CLASSE 2: L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2: da 1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato.			--	--
FER17	CLASSE 3: L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3: da 3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato			--	--
FER18	CLASSE 4: L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4: più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato			--	--
FER19	CLASSE 5: L'azienda appartiene alla classe dimensionale 5: allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 152/2006 (>di 40000 posti pollame, > di 2000 posti suini da produzione, > di 750 posti scrofe) o dell'articolo 24 della DGR n. 813/2021 (allevamento con più di 500 UBA)			--	--
FER76	Presenza di provvedimenti di divieti di spargimento (emanato dalla Provincia) (se SI, allora FER26 o FER27 = NO)			--	
FER99	L'azienda utilizza ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorchè ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021(fertilizzanti con deroga DGR 988/2022)			--	--
FER99/1	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati ai sensi della DGR 568/2005			--	--
FER99/2	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp), esclusi quelli ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009			--	--
FER99/3	L'azienda utilizza, con autorizzazione provinciale, fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. n. 99/1992, DGR 2241/2005 e DGR 998/2022 (Allegato 12), e dalle disposizioni regionali di recepimento			--	--

FER01 Azienda con terreni ricadenti in ZVN

Sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola:

1. l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n. 305, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs.152/2006);
2. il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il "Piano Direttore 2000" per il risanamento della laguna di Venezia, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
3. le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;
4. l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige e Comuni in provincia di Verona afferenti al Bacino del Po, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 24 luglio 2007, in seguito integrata dalla DGR n. 2684 dell'11 settembre 2007;
5. l'area afferente alla stazione di monitoraggio delle acque superficiali n. 175 denominata "Prossimità bacino Ca' Erizzo designata con DGR n. n. 1170 del 24 agosto 2021.

SI: i terreni aziendali ricadono in ZVN

NO: i terreni aziendali NON ricadono in ZVN

NA: non previsto

NC: non previsto

FER02 Azienda con terreni ricadenti in ZO

Al di fuori delle zone vulnerabili designate, le superfici vengono definite ZONE ORDINARIE (ZO).

SI: i terreni aziendali ricadono in ZO

NO: i terreni aziendali NON ricadono in ZO

NA: non previsto

NC: non previsto

FER01bis Azienda dichiara di produrre e di utilizzare effluenti zootecnici

SI: l'azienda dichiara di produrre e di utilizzare effluenti zootecnici

NO: l'azienda dichiara di NON produrre e di NON utilizzare effluenti zootecnici

NA: non previsto

NC: non previsto

FER04 L'azienda possiede solamente piccoli allevamenti familiari (PAF)

Piccoli allevamenti familiari (PAF), ai sensi del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente, n. 134 del 21.04.2008: insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.) con un massimo di 5 t di peso vivo.

SI: l'azienda possiede solamente un allevamento con queste caratteristiche

NO: l'azienda NON possiede un allevamento con queste caratteristiche

NA: non previsto

NC: non previsto

FER03 L'azienda possiede allevamenti (NO PAF)

SI: l'azienda possiede un allevamento diverso dal PAF

NO: l'azienda NON possiede un allevamento

NA: non previsto

NC: non previsto

FER05 Indicare la tipologia animali presenti in azienda (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, ecc...):

Riportare le tipologie di animali presenti, sia che si tratti di allevamento che di PAF.

FER20 L'azienda produce effluenti zootecnici/digestati (SI se presente allevamento, anche PAF)

SI: l'azienda produce effluenti zootecnici/digestati (riportare sempre SI, in presenza di allevamento o di PAF)

NO: l'azienda NON produce zootecnici/digestati, perchè è priva di allevamenti (FER04 E FER03 = NO) e/o non produce digestati né di natura agrozootecnica né agroindustriale

NA: non previsto

NC: non previsto

FER21 L'azienda cede parte o tutti gli effluenti zootecnici/ digestati prodotti

SI: l'azienda comunica di cedere PARTE o TUTTI gli effluenti zootecnici/ digestati prodotti con ACCORDI DI CESSIONE

NO: l'azienda comunica di NON cedere PARTE o TUTTI gli effluenti zootecnici/ digestati prodotti

NA: in azienda non sono presenti allevamenti (FER04 E FER03 = NO)

NC: non previsto

FER23 L'azienda utilizza effluenti zootecnici/digestati (anche se in assenza di animali)

SI: l'azienda utilizza effluenti zootecnici/digestati, derivanti dal proprio allevamento o acquistati all'esterno con ACCORDI DI CESSIONE, oppure attraverso la concessione dei terreni in asservimento (atti di assenso)

NO: l'azienda NON utilizza effluenti zootecnici/digestati

NA: non previsto

NC: non previsto

FER24 L'azienda acquisisce effluenti zootecnici/digestati

SI: l'azienda comunica di acquisire effluenti zootecnici/ digestati con atto di assenso

NO: l'azienda comunica di NON acquisire effluenti zootecnici/ digestati

NA: l'azienda non utilizza effluenti zootecnici/digestati (FER23 = NO)

NC: non previsto

Note: in comunicazione sono riportati gli estremi del/dei soggetti che ricevono gli effluenti zootecnici/digestati

Nota – CLASSE DIMENSIONALE

La verifica dell'appartenenza alla classe dimensionale indicata è effettuata con i dati presenti in comunicazione nitrati (software regionale A58 WEB) e con il confronto della realtà aziendale riscontrata.

A riguardo precisiamo che è possibile riscontrare la presenza di una comunicazione nitrati nel software regionale, anche per aziende "sotto soglia" cioè al di sotto del limite delle 1000 unità di azoto/ettaro prodotto/utilizzato. Tali comunicazioni possono essere state inserite al fine di soddisfare specifici impegni di misure del Programma di sviluppo rurale, oppure per soddisfare la deroga dell'ex standard 2.2 di condizionalità, in vigore fino al 2014.

Con il Programma d'azione di cui alla DGRV n. 813/2021, è prevista anche la presentazione della comunicazione "sotto soglia", per le aziende che producono o utilizzano digestato.

In assenza di comunicazione solo nel caso in cui siano evidenti sia la consistenza media annuale dell'allevamento (es. confronto registro di stalla) sia il carico prodotto in azienda e si sia in grado di definire gli obblighi amministrativi aziendali, si procederà con la definizione della classe di appartenenza attraverso il confronto con le tabelle in allegato (allegati B2 e B3).

In caso contrario, qualora non sia possibile determinare con esattezza la consistenza media annuale dell'allevamento e pertanto il carico di azoto prodotto in azienda, il controllo è da integrarsi con verifica amministrativa di eventuali informazioni presenti presso la Provincia territorialmente competente.

Esempio applicativo:

- 1) azienda con 50 vacche da latte in produzione e 45 capi da rimonta, ricadente in zona vulnerabile ai nitrati.

Dal confronto dell'allegato B2 "tabella per il calcolo delle quantità di azoto prodotto in funzione della consistenza zootecnica" ne deriva che:

- da 37 a 72 vacche in produzione, producono da 3001 a 6000 kg di azoto al campo
- da 28 a 83 capi in rimonta, producono da 1001 a 3000 kg di azoto al campo

L'azienda, pertanto, ad una prima verifica, produce circa 3000 - 6000 kg di azoto, pertanto rientra nella CLASSE DIMENSIONALE 3.

In particolare, dal confronto dell'allegato B3, ne deriva che:

- vacche e bufalini da latte (p.v. medio 600 kg), qualsiasi tipo di stabulazione, producono 83 kg azoto/capo/anno
- capi da rimonta fino al primo parto (p.v. medio 300 kg), qualsiasi tipo di stabulazione, producono 36 kg azoto/capo/anno

Quindi, moltiplicando il numero di capi per la produzione di azoto in tabella:

- n. 50 vacche da latte * 83 kg azoto = 4150 kg azoto
- n. 45 capi da rimonta * 36 kg azoto = 1620 kg azoto
- 4150 + 1620 = 5770 kg azoto prodotti, a conferma della prima verifica attuata: l'azienda ricade nella CLASSE DIMENSIONALE 3.

Esempio applicativo

- 2) nel caso in cui l'azienda NON produca effluenti ma proceda con l'ACQUISIZIONE degli stessi, riportiamo di seguito alcune indicazioni "bibliografiche" per quantificare il contenuto di azoto prodotto in relazione al tipo di effluente (kg azoto per 1000 kg letame), fatto salvo non sia possibile risalire alla produzione di azoto attraverso l'allegato B3 (informazioni tipo allevamento e tipo stabulazione):

- letame misto maturo = 5,0 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di cavallo = 6,7 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di bovini = 3,4 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di maiale = 4,5 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di pecora = 8,2 kg azoto per 1000 kg letame

CASO PARTICOLARE - (DGRV 2217/2008, Allegato A, articolo 1.1.3)

"L'allevamento ricade in Zona vulnerabile qualora una o più Unità Operative si trovino all'interno del territorio classificato come Zona vulnerabile oppure, se le Unità siano tutte al di fuori, quando più del 50% della superficie dei terreni utilizzati ricade in Zona Vulnerabile".

Esempio: azienda con superficie totale di 10 ha, di cui 4 in ZVN e 6 in ZO e l'unità operativa ubicata in ZO, con produzione di una quantità di azoto compresa tra 1001 e 3000 Kg/anno. L'azienda ricade pertanto nella classe dimensionale 2, che per il CGO 1 fa scattare l'obbligo della comunicazione, mentre la disposizione regionale citata la esclude.

Pertanto, il controllo dovrà essere gestito nel seguente modo:

- riga A0416=SI
- riga A0412=SI
- campo NOTE, riportare la seguente frase: "**Ai fini degli obblighi amministrativi, l'azienda ricade nella condizione prevista dalla DGRV 2217/2008 (SAU in ZVN <50% e nessuna unità operativa in ZVN) e la comunicazione NON è pertanto dovuta**", a meno che l'azienda utilizzi più di 1000 kg in ZVN.

FER15 L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1: meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato

FER16 L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2: da 1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato

FER17 L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3: da 3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato

FER18 L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4: più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato

FER19 L'azienda appartiene alla classe dimensionale 5: allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 152/2006 (>di 40000 posti pollame, > di 2000 posti suini da produzione, > di 750 posti scrofe) o dell'articolo 24 della DGR n. 813/2021 (allevamento con più di 500 UBA)

SI: dal confronto del quantitativo di azoto prodotto/utilizzato, l'azienda appartiene alla classe dimensionale indicata. (considerare anche il **CASO PARTICOLARE** di cui alla DGRV n. 2217/2008, All. A, art 1.1.3, descritto nella parte degli Obblighi amministrativi).

NO: dal confronto del quantitativo di azoto prodotto/utilizzato, l'azienda NON appartiene alla classe dimensionale indicata

NA: non previsto

NC: non previsto

FER76 Presenza di provvedimenti di divieto di spargimento (emanato dalla Provincia)

SI: l'azienda è oggetto di provvedimento di "divieto di spargimento" emanato dall'Ente Provincia o da altri Enti competenti (es. Comuni, ARPAV,...)

NO: l'azienda NON è oggetto di provvedimento di "divieto di spargimento" emanato dall'Ente Provincia o da altri Enti competenti (es. Comuni, ARPAV,...)

NA: non previsto

NC: non è possibile verificare la presenza di un provvedimento di "divieto di spargimento" emanato dall'Ente Provincia o da altri Enti competenti (es. Comuni, ARPAV,...)

NOTA BENE: in caso di riscontro del suddetto provvedimento nel software A58 WEB (Nitrati), la ditta non può effettuare attività di spandimento ed è tenuta a provvedere alla realizzazione/adequamento degli impianti di stoccaggio, nonché alla gestione dell'effluente zootecnico/digestato, secondo le prescrizioni impartite dalla Provincia o altri Enti competenti.

Ai fini del controllo, è utile verificare con la Provincia o altri Enti competenti la presenza e la validità del provvedimento, per configurare una eventuale infrazione agli obblighi di stoccaggio, che può consistere nella totale assenza dell'impianto (FER26 = NO) o nella sua inadeguatezza (FER27 = NO), oppure una infrazione relativa agli obblighi agronomici o alla corretta gestione degli accumuli temporanei.

FER99 L'azienda utilizza ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorché ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (fertilizzanti con deroga DGR 988/2022)

SI: l'azienda ha utilizzato ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorché ottenuti con le matrici elencate

alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 come da APPOSITO ELENCO reso disponibile da ARPAV ed inserito nel sistema A58-WEB

NO: l'azienda NON ha utilizzato ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorchè ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 come da APPOSITO ELENCO reso disponibile da ARPAV ed inserito nel sistema A58-WEB

NA: non previsto

NC: non previsto

La verifica viene effettuata, per la campagna 2022, dalla Sede Centrale attraverso la presenza nel portale PIAVe del Registro delle concimazioni Standard dove sarà inserita una nuova tipologia di fertilizzante denominato "Fertilizzanti con deroga DGR n. 988/2022".

FER99/1 L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati in Veneto ai sensi della DGR 568/2005

SI: l'azienda ha utilizzato fertilizzanti per cui sono individuati specifici divieti/prescrizioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp). Nel caso in cui per le superfici interessate dallo spandimento, l'azienda abbia percepito "aiuti a superficie" della PAC, le stesse saranno escluse dal riconoscimento dell'aiuto/pagamento PAC, in quanto prodotti con l'impiego di fanghi.

NO: l'azienda NON ha utilizzato fertilizzanti per cui sono individuati specifici divieti/prescrizioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp)


NA: non previsto

NC: non previsto

La verifica viene effettuata, per la campagna 2022, dalla Sede Centrale attraverso la presenza nel portale PIAVe del "Registro delle concimazioni (ReC) per materiali pp) (DGR n. 813/2021) e Fanghi (DGR n. 2241/2005)".

Al fine di dare attuazione alle disposizioni regolamentari della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale al rispetto degli impegni di Condizionalità, nonché supportare il sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale ove tali requisiti non siano rispettati.

N.B. A seguito di tale verifica le superfici richieste a premio dovranno essere escluse dalle domande annuali.



FER99/2 L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp), esclusi quelli ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009


SI: l'azienda ha utilizzato fertilizzanti per cui sono individuati specifici divieti/prescrizioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp), esclusi quelli ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009.

NO: l'azienda NON ha utilizzato fertilizzanti per cui sono individuati specifici divieti/prescrizioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp), esclusi quelli ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati in Veneto

NA: non previsto

NC: non previsto

La verifica viene effettuata, per la campagna 2022, dalla Sede Centrale attraverso la presenza nel portale PIAVe del "Registro delle concimazioni (ReC) per materiali pp) (DGR n. 813/2021) e Fanghi (DGR n. 2241/2005)".



The screenshot shows the PIAVe portal interface for the 'Registro delle concimazioni/interventi culturali'. The search filters are set to: Anno riferimento: Tutti; Tipo registro: Concimazioni (Fert.Art.2 lett.pp); Stato registro: Tutti. A dropdown menu is open under 'Tipo registro', showing options: Concimazioni, Concimazioni (Fert.Art.2 lett.pp), Interventi culturali, and Interventi culturali (Fert.Art.2 lett.pp).

FER99/3 L'azienda utilizza, con autorizzazione provinciale, fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. n. 99/1992, DGR 2241/2005 e DGR 998/2022 (Allegato 12), e dalle disposizioni regionali di recepimento

SI: l'azienda ha utilizzato fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi.

NO: l'azienda NON ha utilizzato fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi

NA: non previsto

NC: non previsto

La verifica viene effettuata, per la campagna 2022, dalla Sede Centrale attraverso la presenza nel portale PIAVe del registro delle concimazioni e delle particelle catastali rientranti nelle vigenti autorizzazioni allo spandimento dei fanghi di depurazione e altri rifiuti non pericolosi, ai sensi della DGR n. 2241/2005, indicate nella comunicazione ufficiale della Direzione Ambiente, che è stata trasmessa ad AVEPA il 18.3.2022 (prot. n. 126670)¹.

N.B. Solo dalla data del 30/09/2022, alle superfici interessate allo spandimento, sarà riconosciuto il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale

Si specifica che i controlli soggetti ai requisiti minimi, ricompresi nei campi FER99 – FER99/1 – FER99/2 – FER99/3, vengono effettuati solo per le aziende estratte a campione per l'anno 2022.

¹ Acquisita al protocollo Avepa con n. 46618 del 18.03.2022

(RC016) OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

RC016	A) Obblighi amministrativi	SI	NO	NA	NC
FER74	Presenza della COMUNICAZIONE				--
FER14	Presenza del PUA				--
FER80	APERTURA DEL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI ENTRO I TERMINI PREVISTI				--
FER80bis	CHIUSURA DEL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI ENTRO I TERMINI PREVISTI				
FER80ter	CONSOLIDAMENTO DEL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI ENTRO I TERMINI PREVISTI				

PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE E PREDISPOSIZIONE PUA

	COMUNICAZIONE		PUA	
	ZO	ZVN	ZO	ZVN
Quantità di azoto/acqua reflua (prodotta e/o utilizzata)				
N* < 1.000 kg/anno	esonero	esonero	esonero	esonero
1.000 ≥ N* < 3.000 kg/anno	esonero	X**	esonero	esonero
N* > 3.000 kg/anno	X***	X	esonero	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all'art. 2 lettera pp) per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X	X	X
Acque reflue (escluse aziende vitivinicole con acque reflue < 1000 m ³)	X	X	-	-
Aziende vitivinicole con acque reflue < 1.000 m ³	Dichiarazione di non rilevanza		-	-

* Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.

**Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.

*** Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 3.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZO.

OBBLIGO COMPILAZIONE REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI

Casistiche aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni	
	ZVN	ZO
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ottenuti con matrici di cui all'art. 2 lett. pp) (indipendentemente dai quantitativi)	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X	X
Azienda con SAU ≥ 14,8 ha	X	X- a partire da entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico -

* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU aziendale.

Solo per le ZVN

Casistica aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni in ZVN
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda autorizzata all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ottenuti con matrici di cui all'art. 2 lett. pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (indipendentemente dai quantitativi)	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X
Azienda con SAU \geq 14,8 ha	X

* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU in disponibilità dell'azienda.

FER74 Presenza della COMUNICAZIONE per la classi 2, 3, 4 e 5

COMUNICAZIONE NITRATI (DGRV 813/2021, All. A, art. 24)

I soggetti rappresentanti legali delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato, sono tenuti a presentare la comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento e/o l'impianto di digestione anaerobica, ovvero, se solo utilizzatrici, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento.

Per le aziende ricadenti in ZVN, la Comunicazione deve essere presentata:

- a) dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016
- b) con compilazione del PUA, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016;
- c) con compilazione del PUA, secondo le modalità definite all'allegato IV, Parte A del DM 25/2/2016, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno e dalle aziende soggette alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di IPPC;
- d) dalle piccole aziende agroalimentari.

Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la Comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1.000 kg di azoto al campo da liquami e materiali ad essi assimilati.

Per le aziende ricadenti nelle Zone Ordinarie, la Comunicazione deve essere presentata:

- a) dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche di sola matrice vegetale), per un quantitativo di azoto superiore a 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016;
- b) con compilazione del PUA, per gli allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016;
- c) con compilazione del PUA, per le aziende soggette a IPPC (Titolo IIIbis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) secondo quanto previsto dall'allegato V Parte A del DM 25/2/2016;
- d) con compilazione del PUA dalle aziende che utilizzano fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all'art. 2 lettera pp) per un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno;
- e) dalle le piccole aziende agroalimentari e da tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.

Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la Comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3.000 kg di azoto al campo da effluenti e materiali ad essi assimilati. Sono fatte salve le

precisazioni indicate all'art. 29, comma 4, e all'art. 35, per le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue inferiori a 1.000 m3 annui.

La comunicazione ha validità massima quinquennale. I soggetti hanno l'obbligo di segnalare alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e materiali assimilati, nonché i terreni destinati allo spandimento agronomico anche su superfici in asservimento (Allegato 16), al fine di garantire la coerenza con le informazioni da riportare annualmente nella Domanda Unica o Domanda Unificata.

La comunicazione valida è l'ultima in ordine cronologico presente nell'applicativo A 58 WEB Nitrati. Contattare la Provincia in caso di dubbi sul documento di riferimento.

NOTA: Le modalità per l'invio della Comunicazione sono definite dalla DGR n. 293/2017. In particolare, fatta salva la trasmissione al SUAP per le Comunicazioni in fase di rilascio dell'AUA, la Comunicazione e eventuali successive modifiche vanno compilate mediante le procedure informatiche **dell'Applicativo A58-WEB**, che consentono la produzione di una stampa da trasmettere validata alla Provincia. Permane vigente, infatti, tutta l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rese disponibili alle Amministrazioni competenti per via telematica per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, già comprensiva dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore, ai sensi del DPR 503/1999 e che garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica.

La Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) **almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica**. Nel caso di azienda solo produttrice e non utilizzatrice la Comunicazione va presentata entro 30 giorni dall'avvio della produzione (per le aziende solo produttrici esistenti i 30 giorni si calcolano a partire dall'entrata in vigore del Quarto Programma d'Azione).

Importante - valutazione infrazione per mancato aggiornamento.

L'infrazione riguarda la presenza della Comunicazione / PUA ma deve essere valutata anche l'eventuale infrazione relativa all'aggiornamento.

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione hanno l'obbligo di segnalare alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati allo spandimento agronomico anche su superfici in asservimento, al fine di garantire la coerenza con le informazioni da riportare annualmente in Domanda Unificata.

Nel seguente elenco sono indicate le modifiche che comportano una o più delle **variazioni ritenute sostanziali**, le quali hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione alla Provincia, elencati nel Quarto Programma d'Azione (art. 24, comma 6):

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o alla verifica di assoggettabilità a VIA);
- g) aumento o diminuzione maggiore di 1.000 Kg in ZVN e 3.000 Kg in ZO del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento e materiali assimilati che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;

j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo.

L'aggiornamento della Comunicazione, per i casi di variazioni non espressamente elencati dalla lettera a) alla lettera j) dell'elenco sopra riportato, non costituisce "obbligo amministrativo" nell'ambito del presente CGO 1 di Condizionalità ("Titolo VI – Condizionalità e Allegato II – del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.") e **non rientra, parimenti, negli RMFERT**, che costituiscono obbligo per gli impegni agro-climatico-ambientali del PSR; conseguentemente tale aggiornamento non è soggetto a controllo e riduzione in tale contesto di verifica.

Considerato che la comunicazione ha validità quinquennale, il tecnico è tenuto in prima analisi a verificare se la situazione riscontrata è stabile in un periodo di tempo determinato oppure se il cambiamento è temporaneo.

Allo stesso tempo il tecnico deve effettuare le opportune valutazioni sulle ricadute del mancato aggiornamento in termini di ulteriori impegni ai sensi della normativa sui nitrati.

Pertanto, solo se valutati correttamente gli effetti dell'inosservanza alla disposizione del corretto e tempestivo aggiornamento, potrà essere possibile configurare una eventuale situazione di inadempienza.

SI: l'azienda possiede - è stata presentata - la Comunicazione prevista

NO: l'azienda NON possiede - non è stata presentata - la Comunicazione prevista

GENERA INFRAZIONE!

(riportare nel riepilogo della relazione di controllo come RC016 = NO)

NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in ragione della classe dimensionale (fatta salva 10.1.4), oppure l'azienda ne è esonerata dalla presentazione, oppure rientra nei termini stabiliti per la presentazione

NC: non previsto

FER14 Presenza del PUA

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA) (DGRV 813/2021, art. 24)

Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto annualmente in via preventiva e ha lo scopo di individuare modalità e quantitativi di effluenti zootecnici (e assimilati) dei quali si intende effettuare l'utilizzazione agronomica e i quantitativi di azoto di origine chimica che possono essere utilizzati sui terreni oggetto di fertilizzazione azotata, anche a complemento della quota organica, nel rispetto del limite MAS per coltura. Il PUA elaborato dalle aziende deve fornire gli elementi per formulare un giudizio di congruità delle fertilizzazioni che si intendono effettuare in funzione della coltura, del tipo di zona (ZVN o ZO) e delle modalità di fertilizzazione.

Avendo il PUA carattere previsionale per l'annualità in corso non è soggetto ad aggiornamento successivamente alla data ultima di scadenza per la sua presentazione.

Il PUA deve essere compilato, confermato telematicamente, stampato e conservato in azienda per eventuali controlli da parte degli Enti competenti.

ATTENZIONE: la comunicazione è relativa alla **PRODUZIONE DI EFFLUENTI**, mentre il PUA è collegato alla effettiva **UTILIZZAZIONE** degli stessi.

Pertanto, nel caso in cui l'azienda proceda ad esempio con la vendita di parte degli effluenti prodotti, è possibile che non necessiti del PUA.

Scadenza PUA

Scadenza predisposizione e conferma su A58WEB: **30 luglio 2022*** (DGR n. 941 del 26.06.2018), salvo proroghe o diverse indicazioni.

* termine prorogato con Decreto MIPAF proroga termini domanda PAC del 13.5.2022, prot. n. 217663.

SI: l'azienda possiede - è stata presentato – il PUA previsto

NO: l'azienda NON possiede - NO è stata presentato – il PUA previsto

GENERA INFRAZIONE!

(riportare nel riepilogo della relazione di controllo come RC016 = NO)

NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in ragione della classe dimensionale (fatta salva 10.1.4), oppure l'azienda ne è esonerata dalla presentazione, oppure rientra nei termini stabiliti per la presentazione

NC: non previsto

FER80 Apertura del registro delle concimazioni entro i termini previsti
--

Aziende con SAU => 14,8 ha

REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI (DGRV 813/2021, art. 25)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, le aziende con conduzione di terreni pari o superiori a **14,8 ha in ZVN**, utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 1009/2019, sono tenute a registrare sull'intera SAU in disponibilità dell'azienda gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare sull'apposito registro disponibile nell'applicativo regionale A58-WEB le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni vigenti (v. linee guida, Allegato E, sub Allegato 13 alla DGR n. 813/2021).

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha.

L'apertura del registro delle concimazioni può avvenire solo successivamente all'aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale, ed entro il termine stabilito con provvedimento della Direzione competente all'attuazione del Quarto Programma d'Azione, prevedendo misure idonee a garantire l'aggiornamento con il fascicolo aziendale e i relativi piani coltura validati ai fini della domanda unica e della domanda unificata, al fine di riportare le effettive coltivazioni nei terreni con interventi di fertilizzazione azotate.

Successivamente all'apertura del registro, in coerenza con le informazioni del Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale, annualmente aggiornate ai fini della presentazione della DU per i Pagamenti Diretti, l'aggiornamento completo delle registrazioni degli interventi di fertilizzazione deve essere effettuato entro il 15 di dicembre dell'anno di riferimento, previa una prima operazione di consolidamento intermedia del Registro delle Concimazioni, coerentemente con quanto descritto nell'Allegato E (sub Allegato 13) alla DGR n. 813/2021, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati (le scadenze devono intendere perentorie).

Qualora un'azienda con SAU \geq 14,8 ha non proceda ad alcun intervento di fertilizzazione, è in ogni caso tenuta a formalizzare l'apertura/chiusura del Registro privo di interventi.

A partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico ai sensi del D.lgs. n. 81/2018, le disposizioni di cui ai commi precedenti **si applicano anche in zona ordinaria**, al fine di consentire la quantificazione delle pressioni emissive dovute agli interventi di fertilizzazione. Per la sola zona ordinaria, ai fini del calcolo della SAU che fa scattare l'obbligo di tenuta del registro **non vanno computate le superfici a prato, pascolo e prato-pascolo rientranti nelle zone svantaggiate montane individuate dal decreto regionale n. 2 del 13/03/2015 e ss.mm.ii.**

Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni:

- sull'intera SAU in disponibilità all'azienda, i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria;
- chiunque utilizzi digestato di cui al Titolo V dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, indipendentemente dai quantitativi;
- chiunque utilizzi su superfici agricole fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni (ottenuti con le matrici di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021), indipendentemente dai quantitativi se si tratta di ammendanti o correttivi di cui alla lettera pp) dell'art. 2 la compilazione del registro è obbligatoria, secondo le modalità di cui al comma 1_bis, per i tre anni necessari alla verifica dei limiti quantitativi di cui all'art. 8_bis). Resta fermo il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati in Veneto, ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.
- chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono autorizzate operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura, con le specifiche contenute nell'autorizzazione Provinciale.

Per le superfici aziendali in conduzione ricadenti in zona ordinaria non indicate nel PUA e quindi non interessate da utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, non è altresì obbligatoria l'annotazione nel registro degli interventi di fertilizzazione azotata.

Il registro delle concimazioni costituisce il resoconto conclusivo della gestione annuale della fertilizzazione effettuata dagli agricoltori sulle superfici interessate in ciascun anno solare. Ne consegue che viene richiesto obbligatoriamente, a consuntivo del medesimo anno solare, il suo completamento con l'indicazione di tutti gli elementi di dettaglio concernenti le fertilizzazioni effettuate.

Le informazioni relative alla SAU aziendale in ZVN sono ricavabili dal report INFO AGGIUNTIVE, mentre la verifica del PUA è effettuata con l'ausilio dell'applicativo A58 WEB Nitrati.

Così come definito dalla DGR n. 988/2022, gli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con la DGR n. 568/2022 e ss.mm.ii. sono esclusi dalla definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni [lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021]. A tali materiali azotati dunque, vanno applicate le disposizioni definite per i fertilizzanti commerciali contenenti azoto, a qualsiasi titolo, con relativo obbligo di compilazione del registro delle concimazioni nei termini dovuti, a partire dal 30 settembre 2022 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della DGR n. 1185 del 27.9.2022).

Dal 30/09/2022 chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura ha sempre l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni con le specifiche contenute nell'autorizzazione Provinciale.

Il soggetto che effettua l'intervento di spandimento è tenuto a riportare sul proprio registro:

- *i dati relativi agli effluenti utilizzati, sia per i terreni in propria conduzione, sia per i terreni che ha acquisito in asservimento;*
- *i dati relativi alla fertilizzazione con i concimi chimici, solo per le superfici in conduzione diretta;*
- *devono essere registrate anche le concimazioni con concimi fogliari a base di azoto.*

Nel registro devono essere annotati gli interventi di fertilizzazione effettuati con il "digestato" (DGRV 1835/2016, art. 17).

Impegni e Scadenze (DGR n. 941/2018 e DGR n. 813/2021)

A partire dal 30/09/2022 anche gli utilizzatori di fanghi e altri fanghi e residui (DGR n. 2241/2005) e ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 hanno l'obbligo di compilazione del registro delle concimazioni (A58-web) interoperabile con il Fascicolo Aziendale del Produttore.

APERTURA REGISTRO.

*- **16 agosto 2022 (salvo proroghe):** scadenza entro la quale le aziende agricole sono tenute all'adempimento della predisposizione del Registro delle concimazioni. La data potrebbe essere modificata da successivi provvedimenti regionali (proroghe).*

SI: al momento del controllo l'azienda con obbligo del registro di concimazione, possiede il REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI redatto nei termini previsti

NO: l'azienda che ha l'obbligo amministrativo del registro di concimazione NON possiede il REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI secondo la scadenza sopra descritta (sia per i terreni in propria conduzione, sia per i terreni che ha acquisito in asservimento) oppure il REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI è stato aperto successivamente alla data prevista (16/08/2022).

GENERA INFRAZIONE!

(Non è in infrazione l'azienda che non ha l'obbligo amministrativo del registro come sopra definito!)

NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in quanto non ricade nelle condizioni previste dall'art. 25 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

NC: non previsto

FER80bis Chiusura del registro delle concimazioni entro i termini previsti

Aziende con SAU => 14,8 ha

Impegni e Scadenze (DGR n. 941/2018 e DGR n. 813/2021)

CHIUSURA REGISTRO.

- **15 dicembre 2022** (salvo proroghe): termine ultimo per il completamento della registrazione degli interventi di fertilizzazione azotata effettuati nel corso dell'anno solare. La data potrebbe essere modificata da successivi provvedimenti regionali (proroghe).
- **30 novembre** dell'anno solare cui si riferiscono le fertilizzazioni: termine per il completamento delle registrazioni definitive degli interventi per i terreni di terzi acquisiti con atto di assenso, comunicando all'agricoltore che ha concesso i terreni le necessarie informazioni, tramite utilizzo del software regionale.

Non è necessario disporre in azienda della stampa del registro annuale qualora sia stato compilato e definitivamente confermato a fine anno con l'applicativo software regionale sul Portale PIAVE (decreto n. 30/2013).

NON sono ammessi registri cartacei, se non quelli scaricati dal modulo informatico!!!

SI: al momento del controllo l'azienda con obbligo del registro di concimazione ha confermato la chiusura del registro nell'applicativo nei termini previsti (Il registro deve essere chiuso e completo di tutte le registrazioni degli interventi di fertilizzazione. La chiusura del Registro informatizzato sul Portale regionale PIAVE è definita dallo stato "Confermato").

NO: l'azienda che ha l'obbligo amministrativo della chiusura del registro di concimazione NON ha confermato nell'applicativo il REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI secondo la scadenza sopra descritta (sia per i terreni in propria conduzione, sia per i terreni che ha acquisito in asservimento).

GENERA INFRAZIONE!

(Non è in infrazione l'azienda che non ha l'obbligo amministrativo del registro come sopra definito!)

NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in quanto non ricade nelle condizioni previste dalla DGR 813/2021.

NC: l'azienda non ha ancora chiuso il registro in quanto il controllo è effettuato prima della data prevista (15/12/2022), salvo proroghe. In questo caso si dovrà inserire in checklist la seguente nota esplicativa: "da verificare dopo il termine previsto per la chiusura di tale registro". Solamente con il successivo controllo amministrativo si potrà modificare l'esito.

FER80ter CONSOLIDAMENTO DEL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI ENTRO I TERMINI PREVISTI (non genera infrazione)

Aziende con SAU => 14,8 ha

CONSOLIDAMENTO REGISTRO

*Le aziende devono effettuare l'operazione di consolidamento intermedia del Registro delle Concimazioni (coerentemente con quanto descritto nell'Allegato 13) entro il **30 settembre 2022**, (DGRV 813/2021, All. A, art. 25)*

SOLO per l'anno 2022 la data è stata posticipata al 21/10/2022 (Termine prorogato con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria numero 867 del 19 settembre 2022)

NON sono ammessi registri cartacei, se non quelli scaricati dal modulo informatico!!!

SI: al momento del controllo l'azienda con obbligo del registro di concimazione ha effettuato il consolidamento del registro nel rispetto dei termini previsti;

NO: l'azienda non ha eseguito il consolidamento del registro entro i termini previsti (30/09/2022);

NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in quanto non ricade nelle condizioni previste dalla DGR 813/2021

NC: l'azienda non ha ancora consolidato il registro in quanto il controllo è effettuato prima della data prevista (30/09/2022), salvo proroghe. L'esito andrà modificato con successivo controllo amministrativo (in concomitanza della verifica della chiusura del registro).

APPUNTO PER LE AZIENDE CON OBBLIGO DEL REGISTRO

Per tutti i controlli effettuati prima del termine stabilito per la chiusura del registro (15 dicembre), è necessario verificare successivamente al controllo la chiusura del registro sul portale PIAVE, allo stato di "CONFERMATO".

Nel caso il registro non sia completo o non chiuso nel rispetto dei tempi previsti, il controllo precedentemente favorevole (FER80bis=NC) diventerà non favorevole (FER80bis=NO).

In concomitanza, andrà verificata la data del consolidamento. Nel caso in cui l'azienda non avesse ottemperato al consolidamento del registro entro il termine del 30/09/2022, il campo FER80ter sarà compilato a NO senza però generare infrazione.

Schema riepilogativo degli esiti della verifica sulla data di apertura/consolidamento/chiusura del registro delle concimazioni (per le aziende che hanno l'obbligo) in funzione del periodo di effettuazione del controllo.

	prima del 16/08/2022	tra il 16/08/2022 e il 30/09/2022	tra il 16/09/2022 e il 15/12/2022	dopo il 15/12/2022
FER80 apertura registro	SI/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA
FER80ter consolidamento registro (*)	SI/NC/NA	SI/NC/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA
FER80bis chiusura registro	SI/NC/NA	SI/NC/NA	SI/NC/NA	SI/NO/NA

(*) SOLO per l'anno 2022 - **21 ottobre 2022** (Termine prorogato con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria numero 867 del 19 settembre 2022)

Al link <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/scadenze-e-divieti-regionali> è possibile verificare tutte le scadenze.

ATTENZIONE: CONNESSIONE ReC e RIC (vale per M1011 e M1012)

Per le aziende soggette all'obbligo di compilare il ReC (registro delle concimazioni) ai sensi della normativa "direttiva nitrati", la compilazione del quadro "CONCIMAZIONE" nel RIC assolve, per le aree con impegno PSR, anche a tale obbligo.

SE RISCONTRATO, RIPORTARE NEL CAMPO NOTE.

(RC017) OBBLIGHI RELATIVI AGLI STOCCAGGI

RC017	B) Obblighi relativi agli stoccaggi	SI	NO	NA	NC
FER26	Presenza degli impianti di stoccaggio dedicati al tipo di effluente zootecnico/digestato				--
FER27	Adeguatezza degli impianti di stoccaggio in relazione alla produzione di effluente e al periodo di autonomia da garantire				
FER28	Rispetto delle condizioni di funzionalità dell'impianto (no tracimazioni, no perdite, no percolazione)				--

STOCCAGGI (DGRV 813/2021, art. 9-10-12-22)

I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacità sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

Stoccaggio dei materiali PALABILI (DGRV 1835/2016, articoli 9-10)

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su **platea impermeabilizzata**, avente una portata sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici e deve essere dotata di una pendenza minima dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle acque di lavaggio.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in **90 giorni**.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni; per i nuovi allevamenti/ampliamenti/riconversioni di cui alla LR n. 11/2004 e ss.mm.ii. con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni deve essere comunque prevista una concimaia atta a contenere come minimo le lettiere prodotte in un ciclo produttivo in caso di impossibilità di accumulo in campo o di spandimento.

È fatto salvo quanto previsto in merito alla gestione delle lettiere dall'Ordinanza del Ministero della salute del 26 agosto 2005 e s.m.i., nonché da ulteriori norme di prevenzione emanate dalle autorità sanitarie in caso di focolaio o sospetto focolaio di influenza aviaria.

Nel caso di focolai o sospetti focolai di influenza aviaria, ai sensi delle disposizioni di cui al DLGS 9/2010, le lettiere e le deiezioni avicole palabili non possono uscire dell'allevamento senza autorizzazione dell'Autorità competente e non è ammesso lo stoccaggio in campo nei termini sopraindicati.

Calcolo della superficie della platea (DGRV n. 1835/2016813/2021, Allegato 5)

La superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere calcolata in funzione della densità e del tipo del materiale stoccato. In relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in mc al fine di ottenere la superficie in mq della platea:

Valori indicativi delle altezze funzionali al calcolo della superficie delle platee dotate di cordolo

Valori indicativi delle altezze funzionali al calcolo della superficie delle platee dotate di cordolo		
Altezza in metri	Tipo di stoccaggio per palabile	Materiale stoccato
2	Platea	letame
2	Platea	lettiere esauste degli allevamenti cunicoli
2	Platea	lettiere esauste degli allevamenti avicoli
2,5	Platea	deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione
1,5	Platea	frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami, per le frazioni solide derivanti da separazione di digestati e per le sostanze vegetali naturali non pericolose di provenienza agricola o da industrie connesse
1	Platea	fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico
1,5	Platea	letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio e per i compost non appartenenti alla categoria dei fertilizzanti commerciali
3,5 e oltre	Platea	Materiali palabili, risultanti dai processi di essiccazione con sostanza secca maggiore del 65%; per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento verticali, senza limiti di altezza.
0,60	Zona a lettiera permanente	Letame di allevamento bovino
0,15	Zona a lettiera permanente di avicunicoli	Lettiera di avicunicoli
0,30	Zona a lettiera permanente	Altre specie

Il valore dei suddetti parametri può essere aumentato del 50% nel caso di stoccaggio in concimaie coperte e aperte, e raddoppiato nel caso di concimaie coperte e chiuse nonché nel caso dello stoccaggio delle frazioni palabili risultanti da trattamento termico (sola essiccazione) e/o meccanico di liquami e digestati.

Devono in ogni caso essere messi in atto gli idonei apprestamenti strutturali e gli accorgimenti gestionali necessari ad evitare tracimazioni di materiali e la dispersione dei percolati all'esterno dei depositi di raccolta e delle condotte di convogliamento.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (non inferiore a 90 giorni).

Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della lettiera permanente, purché siano impermeabilizzate alla base, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m per i bovini, 0,15 m per gli avicoli, 0,30 per altre specie.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Per il dimensionamento della concimaia l'azienda può altresì adottare coefficienti diversi da quelli indicati in tabella, motivando la scelta con una relazione tecnico agronomica contenente almeno i seguenti elementi informativi:

- Dimensionamento aziendale (sintetica), riportante il dettaglio delle strutture di allevamento e di stoccaggio esistenti
- Ubicazione aziendale:
 - Contesto fisico (orografico, idrografico, geologico, pedoclimatico, acclività)
 - Contesto urbanistico, in relazione agli strumenti di programmazione territoriale adottati dal Comune;
- Vincoli urbanistici e paesaggistici;
- Vincoli normativi, con particolare riferimento alla regolamentazione igienico sanitaria locale;
- Tipologia del materiale palabile e descrizione degli eventuali trattamenti effettuati sull'effluente escretorio;

- f. Gestione dei materiali palabili: quantità prodotte, acquistate e vendute;
- g. Strutture edilizie aziendali (con ubicazione delle platee):
 - Caratteristiche della copertura delle platee;
 - Eventuale presenza di sistemi e/o attrezzature per la deodorizzazione (...);
 - Sistemi di intercettazione delle acque piovane, delle acque di sgrondo della massa del materiale palabile e dei lavaggi delle platee;
 - Sistemi di pretrattamento dei letami;
- h. Strutture edilizie non aziendali abitative o residenziali limitrofe.

Stoccaggio dei materiali NON PALABILI (DGRV 813/2021, articolo 12)

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).

In ogni caso, è necessaria la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente

Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna.

Nel caso dei contenitori in terra (lagoni) il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto in materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia può essere effettuato, avallato dalla relazione tecnica asseverata da parte del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 metri. Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura.

È vietata la realizzazione di nuovi lagoni, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra ed anche nel caso che le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.

È ammessa la realizzazione di serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione dei liquami ivi contenuti in caso di rotture accidentali. In particolare, occorre prevedere:

- la dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantisca sempre un terrapieno di 30/50 cm;
- realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante;
- impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta;
- recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica;
- individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi di carico/scarico del materiale non palabile;
- periodiche verifiche sulla tenuta del contenitore, in base alle specifiche tecniche e alla tempistica fornite dalla ditta costruttrice.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere integrante nella Comunicazione mediante apposita relazione tecnica.

Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini, e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali per non meno del 20% della SAU, come risultante da fascicolo aziendale, che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.

La capacità di stoccaggio non deve essere inferiore a quella del liquame prodotto in 180 giorni negli altri casi. Ricadono, limitatamente alle ZVN, in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio (ad esclusione dei contenitori utilizzati per il digestato), in almeno due vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente a:

- 60 giorni di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicapri;
- 90 giorni di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti diversi da quelli sopraindicati.

Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo.

Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume del materiale prodotto in 120 giorni.

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Per i nuovi allevamenti è raccomandata la copertura delle vasche di stoccaggio mediante strutture fisse o mobili, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera. La copertura delle vasche di stoccaggio è obbligatoria per i nuovi allevamenti soggetti ad AIA.

I nuovi allevamenti corrispondono a nuovi insediamenti produttivi e non a nuove ditte che effettuino attività di allevamento nell'ambito di insediamenti già esistenti, purché le consistenze complessive dei capi allevati da tali nuove ditte non superino la consistenza dell'insediamento già esistente.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Tabella DGRV 813/2021, All. A, art. 12

	Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotti in giorni	
	120	180
Zone non vulnerabili (zone ordinarie)		
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri	x	
Allevamenti bovini da carne	x	
Allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		x
Zone vulnerabili		
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri*	x	
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri		x
Allevamenti bovini da carne		x
Allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		x
Zone vulnerabili - Zone ordinarie		
Piccoli allevamenti familiari	Disposizioni art.13, comma 1	
Allevamenti < 3.000 kg N prodotto	Disposizioni art.13, comma 2	

*terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno - vernini

NOTA BENE: fatti salvi i casi particolari lo stoccaggio deve essere presente, nei modi e nelle forme indicate, anche se l'azienda NON produce effluente/digestato ma utilizza effluenti/digestato prodotti da terzi, qualora venga effettuato un periodo di stoccaggio dall'azienda ricevente.

Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto =< 1,000 kg/anno (DGRV 813/2021, Allegato A, articolo 13)

Nell'ambito della tipologia di "piccoli allevamenti di tipo familiare (PAF)" (FER04=SI) e in tutti i casi di allevamento di animali entro il limite di 1,000 kg di azoto al campo relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, valgono i seguenti casi particolari:

1) Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile"

2) rispetto delle disposizioni igienico sanitarie previste a livello locale dal Comune o dalla Provincia relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri gestionali delle strutture di stoccaggio aziendali, nonché:

- gli effluenti prodotti dagli animali allevati devono essere stoccati in strutture o apprestamenti - stabili o temporanei - la cui collocazione garantisca la netta ed adeguata separazione degli effluenti stessi da siti ove si svolgono fasi di produzione, manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari o di prodotti alimentari trasformati, nonché dai siti residenziali;

- le strutture destinate allo stoccaggio non devono costituire fonte di pericolo per la salute umana e animale e devono garantire l'assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee.

Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per l'allevamento del bestiame allo stato brado o semibrado (art. 235 del regio Decreto n. 1265/1934).

Per allevamento allo stato **semibrado** deve essere intesa una modalità di allevamento che preveda (Cfr. Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 134 del 21.04.2008):

- la permanenza all'aperto degli animali per l'intera fase di allevamento, su superfici appositamente adibite a pascolo, normalmente delimitate da recinzioni permanenti o temporanee;
- l'assenza di stabulazione in strutture confinate permanenti, delle quali è possibile la fruizione limitatamente alla sola fase di prelevamento delle produzioni (latte, lana, uova, ...);
- la somministrazione di alimenti, nella misura del soddisfacimento completo o parziale dei fabbisogni, essendo le condizioni di permanenza dell'animale sempre insufficienti ad un approvvigionamento autonomo;
- la selezione delle razze, la sorveglianza e vaccinazione dei capi e la loro cura in caso di necessità.

NOTA BENE: la verifica deve essere effettuata sui dati indicati nella comunicazione, ove presente, che deve essere confrontata con la realtà riscontrata in loco.

Ad esempio:

- nel caso in cui nell'applicativo Nitrati si rilevi la presenza della segnalazione "*I volumi ed i periodi di stoccaggio indicati per gli effluenti palabili e non palabili, sono incongruenti con i volumi indicati nelle strutture di stoccaggio*" e nel corso del controllo viene confermata l'assenza o l'inadeguatezza degli impianti, si dovrà procedere con l'applicazione dell'infrazione;
- nel caso in cui nell'applicativo Nitrati si rilevi la presenza della segnalazione "*I volumi ed i periodi di stoccaggio indicati per gli effluenti palabili e non palabili, sono incongruenti con i volumi indicati nelle strutture di stoccaggio*" ma, nel corso del controllo si rilevi la presenza o l'adeguatezza degli impianti, NON si dovrà procedere con l'applicazione dell'infrazione;
- nel caso in cui invece non si rilevi la presenza della segnalazione su indicata e nel corso del controllo venga riscontrata l'assenza o l'inadeguatezza degli impianti, si dovrà procedere comunque con l'applicazione dell'infrazione.
- In particolare, la verifica dell'adeguatezza degli impianti di stoccaggio, a partire dalle informazioni ricavate dalla comunicazione, ove presente, dovrà essere confrontata con la situazione rilevata in loco.

Eventuali elaborati tecnici e progettuali, presenti in azienda, potranno fornire un utile supporto nella verifica dell'adeguatezza degli impianti di stoccaggio.

Si consiglia comunque di contattare la Provincia competente per ulteriori e più precise valutazioni del caso riscontrato.

FER26 Presenza degli impianti di stoccaggio dedicati al tipo di effluente zootecnico/digestato

ATTENZIONE: la DGRV n. 813/2021, All. A, art 13 - Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno PAF, individua l'esonero dall'obbligo di concimaia per i ricoveri per l'allevamento di bestiame allo stato brado o semibrado.

Negli altri casi, fino a 1.000 kg di azoto/anno, vedi sotto **Note – Stoccaggi**.

SI: in relazione al tipo di effluente/digestato prodotto sono presenti gli impianti di stoccaggio previsti per la tipologia di effluente prodotto dall'allevamento

NO: in relazione al tipo di effluente/digestato prodotto NON sono presenti gli impianti di stoccaggio previsti.

GENERA INFRAZIONE (RC017=NO)

NA: la tipologia di allevamento riscontrata (PAF, 1000 ZVN, 3000 ZO, brado-semibrado) non prevede la presenza di impianti di stoccaggio (esempio caso particolare PAF) oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio dell'effluente /digestato prodotto.

NC: non previsto

FER27 Adeguatezza degli impianti di stoccaggio alla realtà aziendale in relazione alla produzione di effluenti e al periodo di autonomia da garantire
--

SI: in relazione alla produzione di effluenti/digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto con la realtà aziendale, gli impianti di stoccaggio presenti sono adeguati al superamento del periodo di divieto di spandimento

NO: in relazione alla produzione di effluenti/digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto la realtà aziendale, gli impianti di stoccaggio presenti NON sono adeguati al superamento del periodo di divieto di spandimento

GENERA INFRAZIONE (RC017=NO)

NA: la tipologia di allevamento riscontrata (PAF, 1000 ZVN, 3000 ZO, brado-semibrado) non prevede la necessità di impianti di stoccaggio (FER26=NA), oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio dell'effluente/digestato prodotto (FER26=NA), oppure è stata riscontrata la totale assenza degli impianti (FER26=NO)

NC: in relazione alla produzione di effluente/digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto con la realtà aziendale, **NON** è possibile definire l'adeguatezza degli impianti di stoccaggio presenti (esempio: vasche interrato), in assenza di comunicazione ovvero in assenza di informazioni complete relative all'allevamento.

NOTA BENE: dovranno essere riportate nel campo note le valutazioni (misurazioni, calcoli, ...) attuate sugli stoccaggi al fine di definirne l'adeguatezza. Eventuale documentazione progettuale raccolta andrà inserita nel fascicolo di controllo.

FER28 Rispetto delle condizioni di funzionalità dell'impianto di stoccaggio (no tracimazioni, no perdite, no percolazione)

SI: in relazione al tipo di effluente/digestato gli impianti di stoccaggio NON presentano evidenti fenomeni di percolazione, perdite, tracimazione

NO: in relazione al tipo di effluente/digestato gli impianti di stoccaggio presentano evidenti fenomeni di percolazione, perdite, traccimazione

GENERA INFRAZIONE (RC017=NO)

NA: la tipologia di allevamento riscontrata non prevede la necessità di impianti di stoccaggio (FER26=NA), oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio dell'effluente/digestato prodotto (FER26=NA), oppure è stata riscontrata la totale assenza degli impianti (FER26=NO)

NC: non previsto

(RC018) OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI

RC018	C) Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti	ZVN	ZO	SI	NO	NA	NC
FER32	Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile (pari a 340 kg/ha/anno in ZO e 170 kg/ha/anno in ZVN)						
FER82	Rispetto dei massimali di azoto per singole colture MAS (per tutte le aziende con o senza obbligo di registro delle concimazioni)						
FER83	Indicare la documentazione verificata per il MAS (registro o altra documentazione).						

FER 32 Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile (pari a 340 kg/ha/anno in ZO e 170 kg/ha/anno in ZVN)

Non sono considerate ai fini del rispetto del carico di azoto, le superfici scoperte destinate al pascolo degli animali allo stato semibrado, qualora si ricada nella fattispecie del "piccolo allevamento di tipo familiare" (cfr. DDR n. 134/2008).

ZVN: azienda con terreni ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati

ZO: azienda con terreni ricadenti in zona ordinaria

SI: dal confronto della comunicazione ovvero, per le aziende esonerate dall'obbligo di presentazione della Comunicazione, dal confronto della realtà aziendale (allegato B3), ne deriva che l'azienda rispetta il massimale previsto di azoto/ettaro dovuto a effluenti/digestato distribuiti.

NO: dal confronto della comunicazione ovvero, per le aziende esonerate dall'obbligo di presentazione della Comunicazione dal confronto della realtà aziendale (allegato B3), ne deriva che l'azienda NON rispetta il massimale previsto di azoto/ettaro dovuto a effluenti/digestato distribuiti.

GENERA INFRAZIONE (RC018=NO)

NA: l'azienda non utilizza effluenti zootecnici/digestato (FER23=NO) ovvero l'utilizzo di effluenti/digestati riguarda superfici non oggetto di impegno

NC: l'azienda dichiara di cedere/acquistare parte o tutti gli effluenti/digestato ma al momento del controllo la documentazione presente non è sufficiente a garantire il rispetto dei massimali oppure i terreni destinati all'utilizzazione agronomica presenti in comunicazione non sono sufficienti a garantire il rispetto dei massimali (esempio atti di assenso scaduti).

FER82 Rispetto dei massimali di azoto per singole colture - MAS per tutte le aziende con o senza obbligo di registro concimazione

La quantità di fertilizzante (chimico commerciale, organico commerciale, zoo-organico commerciale, zootecnico, organico e ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 (fertilizzanti con deroga DGR 988/2002 dal 30/09/2022) come da apposito elenco reso disponibile da ARPAV) non deve essere superiore a quanto previsto per le singole colture in relazione alle diverse sotto aree, dalla Tabella MAS (Massima Applicazione Standard) per coltura (Allegato 2° alla DGRV n. 813/2021) reperibile al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/altre-novita-nitrati> (aggiornamento ottobre 2021).

ZVN: azienda con terreni ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati

ZO: azienda con terreni ricadenti in zona ordinaria

Il controllo si distingue a seconda che l'azienda abbia o meno l'obbligo di compilazione del registro di concimazione.


Si:

- **azienda con obbligo del registro**, solo per i controlli eseguiti dopo il 15 dicembre (salvo proroghe). Per i controlli eseguiti prima del 15 dicembre, vedi "NC"

L'incaricato del controllo dovrà riscontrare lo stato di "CONFERMATO" del registro informatizzato sulla schermata del portale PIAVE, dopo aver inserito il CUA e selezionato l'anno di riferimento, senza effettuare conteggi con la tabella MAS.

Dovrà inoltre essere verificato che alla sezione "**Segnalazioni**" dell'applicativo, non sia presente la nota di superamento del MAS, come nell'esempio seguente di limite superato:

"Azoto MAS Silomais (irriguo) relativo all'area: IN REGIONE -IN ASSERVIMENTO ... ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI è superiore al valore consentito (200)"



L'unica segnalazione da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto del MAS è quella proposta nella foto soprariportata: "Azoto MAS (...) è superiore al valore consentito"; altre segnalazioni presenti nella maschera non devono essere considerate.

- **per l'azienda senza obbligo del registro**, l'incaricato del controllo dovrà eseguire i conteggi su un registro cartaceo fornito dall'azienda per singola coltura, con la tabella MAS consultabile al link <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/altre-novita-nitrati>.

Il controllo si conclude al più tardi, entro il 31 dicembre.

Il controllo può essere chiuso con i dati a disposizione, rilevando le sole colture per le quali l'azienda dichiara di aver concluso le operazioni di fertilizzazione.

Esempio.

- mais 6 ha: concimazione conclusa (chimica ed organica)

- soia 2 ha: concimazione conclusa (chimica ed organica)

- vite 3 ha: concimazioni non concluse

Il controllo può essere concluso perché al momento della verifica sono terminate le operazioni di fertilizzazione almeno su una coltura tra quelle presenti nel piano colturale

In assenza di un registro fornito dall'azienda, dovrà essere richiesto alla stessa di fornire eventuale documentazione relativa all'acquisto di concimi, spandimento di effluenti / digestati, integrandola con le opportune informazioni relative alle colture ed alle superfici sulle quali sono stati utilizzati.

Può anche essere riscontrato il caso dell'azienda senza obbligo del registro che si avvale della compilazione informatizzata su Portale PIAVE: l'incaricato del controllo dovrà verificare lo stato di "confermato" dopo la data di chiusura stabilita (15 dicembre), e rilevare l'eventuale superamento del MAS alla sezione "Segnalazioni".

NO: per l'azienda **con o senza obbligo del registro** delle concimazioni, dalla verifica del registro o di altre registrazioni risulta che NON sono rispettati i massimali previsti per singola coltura. Per le aziende con obbligo di registro, l'infrazione è rilevata se presente la nota alla sezione "Segnalazioni" dell'applicativo regionale, come sopra descritto.

GENERA INFRAZIONE! (RC018 = NO)

NA: l'azienda non utilizza fertilizzanti (chimici e organici) su nessuna delle colture effettuate: acquisire dichiarazione!

NC: vedi le seguenti casistiche:

- **azienda con obbligo del registro:** per i controlli eseguiti fino al 15 dicembre, l'azienda rientra nei termini stabiliti per la chiusura (15 dicembre, salvo proroghe), e il registro sul Portale PIAVE non è chiuso: pertanto non sarà possibile procedere con la verifica del rispetto della corretta applicazione dei fertilizzanti e dei massimali previsti.

L'incaricato del controllo verificherà il registro allo stato di "Confermato" dopo la data di chiusura prevista (15 dicembre, salvo proroghe) e il flag con valore "NC" dovrà essere sostituito con valore "SI". Nel caso si riscontrasse che il registro non risulta chiuso allo stato di "confermato", il flag rimane con valore "NC", mentre nel precedente controllo FER95 sarà rilevata l'infrazione.

- **azienda senza obbligo del registro:** l'azienda non ha completato le operazioni di fertilizzazione su nessuna coltura o dalla verifica della documentazione presente / dal confronto con la realtà aziendale, non è possibile procedere con la verifica del rispetto della corretta applicazione dei fertilizzanti e dei massimali previsti per singola coltura.

L'incaricato del controllo, entro il 31 dicembre dell'anno del controllo, dovrà acquisire un registro delle concimazioni predisposto per il controllo ed eseguire i conteggi con la tabella MAS per singola coltura.

In presenza di un registro di concimazione tenuto ai fini delle domande PSR, lo stesso può essere utilizzato per effettuare le verifiche.

Per l'azienda senza obbligo del registro che si avvale della compilazione informatizzata su Portale PIAVE, l'incaricato del controllo dovrà verificare lo stato di "confermato" dopo la data di chiusura stabilita (15 dicembre, salvo proroghe) e rilevare l'eventuale superamento del MAS alla sezione "Segnalazioni". Nel caso si riscontrasse il mancato rispetto dei massimali, il flag con valore "NC" dovrà essere sostituito con valore "NO", rilevando l'infrazione.

FER83 Indicare la documentazione verificata per il MAS (registro o altra documentazione)

Indicare se il MAS è stato verificato con i dati del registro delle concimazioni od eventualmente attraverso altra documentazione riscontrata in azienda.

RIEPILOGO: Verifica del MAS in funzione del periodo di effettuazione del controllo

	Controllo effettuato prima del 16/08/2022	Controllo effettuato dal 16/08/2022 al 15/12/2022	Controllo effettuato dopo il 15/12/2022
FER32 verifica del MAS aziende con registro	NC/NA	NC/NA	SI/NO/NC/NA
FER32 verifica del MAS aziende senza registro	SI/NO/NC/NA		

(RC019) OBBLIGHI AGRONOMICI

RC019	D) Obblighi agronomici	ZVN	ZO	SI	NO	NA	NC
FER92	Rispetto degli obblighi e dei divieti previsti (se NO indicare una delle tipologie sotto riportate)						
FER34	Rispetto dei divieti stagionali						
	Rispetto dei divieti spaziali (da FER36 a FER72):						
FER36	Rispetto dei divieti spaziali: Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici, concimi azotati e ammendanti organici: - 5 m distanza dalle sponde di corsi d'acqua superficiali per effluenti palabili; - 10 m distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali per effluenti non palabili; - 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide per effluenti palabili; - 30 m distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, corpi idrici ricadenti nelle zone umide per effluenti non palabili						
FER37	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici, concimi azotati e ammendanti organici su terreni con pendenza media superiore al 10%						
FER38	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici su aree non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale						
FER39	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; per gli effluenti non palabili rispetto del divieto nei terreni di golena aperta ossia di aree di pertinenza fluviale senza la presenza di un argine secondario, nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi (tenuto conto della fascia di rispetto di almeno 10 m)						
FER40	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici su terreni gelati o innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione						
FER41	Rispetto del divieto per effluenti zootecnici non palabili in orticoltura (su coltura presente), su colture da frutto se la distribuzione provoca contatto con la parte aerea delle piante, su colture foraggiere (nelle tre settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento) e/o nei casi in cui i liquami possano entrare in contatto con i prodotti destinati al consumo umano						
FER42	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici (letami, liquami e materiali ad essi assimilati) su terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici per il periodo di validità dell'autorizzazione, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, dei sottoprodotti dei processi di vinificazione e dei fertilizzanti di cui alla lettera "pp" dell'art. 2 della DGR n. 813/2021, ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con la DGR n. 568/2022 e ss.mm.ii., che a partire dal 30 settembre 2022, ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a., non rientrano più nella definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni.						

FER70	<p>Rispetto delle prescrizioni nelle aree ZSC e ZPS: negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m a) è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado; b) negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado; c) negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430 6510, 6520, è buona prassi evitare o limitare l'uso di letami e materiali assimilati; Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici nelle aree di cava.</p>						
FER71	<p>Rispetto del divieto di utilizzo di effluenti zootecnici nelle aree di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio; rispetto del divieto di utilizzo per effluenti non palabili nei terreni distanti meno di 200 m dalle opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi, sorgenti) destinate al consumo umano o di acquedotto privato di pubblico interesse</p>						
FER72	<p>Rispetto del divieto di utilizzo per una fascia di almeno 50 m dai centri abitati e per una fascia di almeno 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di almeno 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali (per effluenti non palabili). Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno) le suddette distanze vengono dimezzate.</p>						

FER92 – rispetto obblighi e divieti (spaziali e stagionali)

NOTA BENE: VERIFICARE il rispetto dei **divieti spaziali** (divieto di utilizzazione dei liquami e divieto dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici) e dei **divieti temporali/stagionali (FER92=SI)**.

Nel caso in cui si riscontrasse una inadempienza (**FER92=NO**), quest'ultima dovrà essere dettagliata nelle checklist in corrispondenza della voce di controllo:

- **Divieti Stagionali (FER34);**
- **Divieti Spaziali (FER36, FER37, FER38, FER39, FER40, FER41, FER42, FER70, FER71, FER72).**

ATTENZIONE: La verifica dell'accumulo temporaneo di letame (**FER30**) dovrà comunque essere **sempre attuata**, oltre alla verifica del rispetto dei divieti spaziali e stagionali.

ZVN: azienda con terreni ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati

ZO: azienda con terreni ricadenti in zona ordinaria

SI: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, compresi i terreni concessi in asservimento con atti di assenso) e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione degli effluenti, di ammendanti e di fertilizzanti chimici è avvenuta in modo corretto.

NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, compresi i terreni concessi in asservimento con atti di assenso) e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione degli effluenti di ammendanti e di fertilizzanti chimici NON è avvenuta in modo corretto.

GENERA INFRAZIONE! (RC019=NO)

NA: in azienda NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'obbligo/divieto oggetto di verifica (esempio: assenza terreni in pendenza per aziende in pianura - FER37) ovvero l'utilizzo di effluenti/digestati riguarda superfici non oggetto di impegno oppure il controllo è avvenuto al di fuori del periodo di divieto temporale (FER34)

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'obbligo/divieto agronomico (esempio: presenza terreni in pendenza ma impossibilità di verificare l'utilizzo agronomico degli effluenti ovvero impossibilità di determinare la pendenza delle superfici FER37)

INDICAZIONI OPERATIVE in caso di superfici in zona HABITAT

Per quanto riguarda i vincoli in zona Habitat, si consiglia di fare riferimento anche alle Checklist relative alle CGO2 e CGO3 della Condizionalità, in quanto le indicazioni/divieti sono diversi in base all'Habitat considerato.

Innanzitutto, verificare in quale HABITAT ricadono le superfici a controllo: se rientra nell'elenco degli HABITAT interessati, continuare con le verifiche, assegnando un esito (SI/NO); altrimenti se non rientra tra gli Habitat selezionati, riportare NA.

In generale, per il FER70 in zona Habitat:

- se c'è evidenza di spandimenti sui terreni ricadenti in zona Habitat (in base a quanto dichiarato in Comunicazione Nitrati e/o da sopralluogo) e non c'è una VINCA che deroga, va impartita infrazione.
- se non c'è evidenza che il beneficiario abbia effettivamente utilizzato effluenti zootecnici, allora il FER70 potrebbe anche essere positivo. Risulta sicuramente opportuno spiegare al beneficiario/tecnico che qualora vengano effettuati spandimenti (in particolare, ad esempio, nel caso di beneficiari con interventi M10.1.4), tutta la Superficie Oggetto di Impegno va indicata in Comunicazione Nitrati, riportando nei riquadri in cui si dichiara ove sono effettuati gli spandimenti esclusivamente le particelle sulle quali si fa effettivamente spandimento;
- in presenza di una VINCA che non prevede deroghe allo spandimento e sono evidenti spandimenti, allora FER70=NO. In alternativa, se HABITAT rientra nella lista, VINCA vieta ma non vi è evidenza di spandimento, allora FER70 = SI.

INFO AGGIUNTIVE:

1) Vige il divieto di utilizzo in alcuni habitat: vedi INFO AGGIUNTIVE colonna "DIVIETO UTILIZZO EFFLUENTI"

2) Vige l'utilizzo con VINCA in alcuni habitat: vedi INFO AGGIUNTIVE colonna "UTILIZZO EFFLUENTI CON VINCA"

Nel quadro "Allegati" dell'applicativo regionale nitrati, potrà essere verificata la presenza della relazione VINCA ed il parere rilasciato dalla Provincia.

Nota – impegni agronomici

Per le informazioni complete e di dettaglio sui divieti nell'utilizzazione agronomica di letami, fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75 e al regolamento (UE) 2019/1009, liquami, consultare la DGRV 813/2021, All. A, art. 4-5-6.

Il controllo relativo ai vincoli e divieti per l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici e digestati, riguarda i prodotti derivanti da:

- proprio allevamento,
- acquisiti all'esterno con ACCORDI DI CESSIONE,
- concessione dei terreni in asservimento (atti di assenso)

FER34 – Divieti stagionali

Di seguito sono riportate le indicazioni dei divieti spaziali che i beneficiari sono tenuti a rispettare sulla base della realtà aziendale. Il controllore traccia nella checklist la voce corrispondente.

Divieti stagionali in ZVN

L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui al presente provvedimento, dei fanghi, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

a) 90 giorni, dal 1° novembre* al 31 gennaio, per i fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005 ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto di cui al d.lgs. 75/2010, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40 del DM 25/2/2016;

b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%;

c) 90 giorni, dal 1° novembre* al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione di quelli al punto b). Nel caso del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio;

d) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:

1. 90 giorni, dal 1° novembre* al 31 gennaio, su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali; in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata;

2. 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture. (dal 1° novembre alla fine di febbraio).

*Nel caso di attivazione annuale del **bollettino Agrometeo Nitrati** di ARPAV, è ammessa nel periodo autunno-invernale una diversa organizzazione dello spandimento degli effluenti zootecnici e dei materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui ai punti a), c), d.1), per i quali è stabilito un divieto di 90 giorni. In tali casi, resta fermo il divieto di spandimento continuativo dal 1° di dicembre al 31 di gennaio mentre i restanti 30 giorni sono stabiliti nei mesi di novembre e febbraio sulla base delle indicazioni del bollettino Agrometeo, in relazione sia agli andamenti climatici, sia ai loro riflessi sulla corretta gestione delle colture.

Flessibilità del divieto di spandimento

In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste, tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture, fermo restando il periodo di divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio ai sensi dell'art. 40 c. 2 del DM 25/02/2016.

Nelle finestre di apertura stabilite dalla Giunta regionale gli spandimenti sono ammessi esclusivamente nei giorni indicati come idonei nel bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV.

La sospensione del divieto di utilizzazione agronomica è ammessa solo sulla base dei seguenti criteri e dati oggettivi:

a) i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica. A tal fine si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri;

b) i dati meteorologici forniti da ARPAV prevedano almeno tre giorni di tempo stabile, attraverso il bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV che indica la probabilità delle precipitazioni del giorno di emissione e la possibilità di spandimento in campo.

Fatto salvo il periodo di divieto assoluto di spandimento pari a 60 giorni consecutivi - che nelle Zone Vulnerabili è previsto dal 1° dicembre al 31 gennaio - il bollettino "Agrometeo" fornisce indicazione meteorologica favorevole o sfavorevole ai fini della applicazione in ZVN della flessibilità massima complessiva di 30 giorni di spandimento nei mesi di novembre e febbraio.

Nel periodo di divieto stagionale in Zona Vulnerabile non è possibile distribuire deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata, nonché su terreno nudo liquami (compresi assimilati) ed acque reflue. Tale servizio, aggiornato quotidianamente nel periodo novembre-febbraio, è usufruibile al seguente indirizzo: <http://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm>

Le sospensioni del divieto decadono in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.

Tabella - Divieti stagionali di spandimento per tipo di fertilizzante (ZONA VULNERABILE)

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016), in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 1009/2019 (DM 25/2/2016)** compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%**	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

***In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

È vietato l'utilizzo dei letami e assimilati, dei liquami e assimilati, in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione.

Divieti stagionali in ZO

Nelle zone ordinarie, l'utilizzo dei liquami, acque reflue e deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata è vietato nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio.

L'utilizzo dei fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 è vietato nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e ammendante compostato misto di cui al d.lgs. 75/2010, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi.

Flessibilità del divieto di spandimento

In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste, tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture.

Nelle finestre di apertura stabilite dalla Giunta regionale gli spandimenti sono ammessi esclusivamente nei giorni indicati come idonei nel bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV.

La sospensione del divieto di utilizzazione agronomica è ammessa solo sulla base dei seguenti criteri e dati oggettivi:

- a) i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica. A tal fine si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri;
- b) i dati meteorologici forniti da ARPAV prevedano almeno tre giorni di tempo stabile, attraverso il bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV che indica la probabilità delle precipitazioni del giorno di emissione e la possibilità di spandimento in campo.

Tabella - Divieti stagionali di spandimento per tipo di fertilizzante (ZONA ORDINARIA)

ZONA ORDINARIA		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Acque reflue	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Letami e assimilati		Nessun divieto*
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019	60 gg	1 dicembre-31 gennaio**
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%	30 gg	15 dicembre-15 gennaio**
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio

*previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli 4 e 5.

**Sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi

FER36, FER37, FER38, FER39, FER40, FER41, FER42, FER70, FER71, FER72 – Rispetto dei divieti “spaziali”

ATTENZIONE: ai fini delle distanze da rispettare per corsi d'acqua si intendono i **CORPI IDRICI** monitorati ai fini della qualità delle acque, di cui al **DDR n. 328 del 6 aprile 2022 (Bur Veneto n. 60 del 13 maggio 2022)**.

ZVN: azienda con terreni ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati

ZO: azienda con terreni ricadenti in zona ordinaria

SI: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, compresi i terreni concessi in asservimento con atti di assenso) e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione degli effluenti, di ammendanti e di fertilizzanti chimici è avvenuta in modo corretto.

NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, compresi i terreni concessi in asservimento con atti di assenso) e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione degli effluenti di ammendanti e di fertilizzanti chimici NON è avvenuta in modo corretto.

GENERA INFRAZIONE! (RC019=NO)

NA: in azienda NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'obbligo/divieto oggetto di verifica (esempio: assenza terreni in pendenza per aziende in pianura - FER37) ovvero l'utilizzo di effluenti/digestati riguarda superfici non oggetto di impegno oppure il controllo è avvenuto al di fuori del periodo di divieto temporale (FER34)

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'obbligo/divieto agronomico (esempio: presenza terreni in pendenza ma impossibilità di verificare l'utilizzo agronomico degli effluenti ovvero impossibilità di determinare la pendenza delle superfici FER37)

Di seguito sono riportate le indicazioni dei divieti spaziali che i beneficiari sono tenuti a rispettare sulla base della realtà aziendale. Il controllore traccia nella checklist la voce corrispondente.

Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (DGRV 813/2021, articolo 4)

Nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola l'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 è vietato nelle seguenti situazioni:

- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri marino costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Le zone umide individuate dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar corrispondono a Valle Averte, nel Comune di Campagna Lupia, in provincia di Venezia.

In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

Nelle zone ordinarie l'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato nelle seguenti situazioni:

- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 5 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione.

Per entrambe le zone le disposizioni non si applicano a:

- scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;
- pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano di campagna interessato dalla coltivazione;
- arginati: corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Tenuto conto di quanto soprarichiamato, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, per le aree verdi ad uso sportivo e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola;
- c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 e art. 16 del Piano di Tutela delle Acque, compresa l'indicazione del limite di 170 kg di azoto/ha anno di cui al comma 3 del medesimo articolo 16, da rispettare anche in zona ordinaria;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- f) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria e ad ARPAV.

È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati:

- a) dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241; in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR 2241/2005 e smi, il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei letami e materiali assimilati si applica all'intero periodo di validità dell'autorizzazione;
- b) nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
- c) nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e smi, e dalle successive disposizioni regionali di attuazione;
- d) nel medesimo anno solare, dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'articolo 2 del presente provvedimento.

L'utilizzo dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e del regolamento (UE) 2019/1009, è vietato, fatto salvo il caso di preventivo interrimento, nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo attuato per scorrimento.

L'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D. lgs. n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità. Di norma, tale rischio esiste nell'applicazione su pendenze superiori al 10%.

Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo stesso.

Inoltre, nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e del regolamento (UE) 2019/1009 entro le 24 ore successive alla distribuzione.

Nelle zone svantaggiate montane individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei letami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto.

Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

oppure;

- devono essere mantenute fasce rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;

oppure;

- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo)

oppure;

- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono escluse in ogni caso dal divieto e dai vincoli di cui al comma 6 e al comma presente le superfici sistemate con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali. Fermo restando che la deroga sulle pendenze fino al 30% è ammessa solo per i letami e materiali assimilati, per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo.

I divieti e i vincoli di cui al comma 6 e al presente comma non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha. Le condizioni e i vincoli di cui al presente comma non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.

È vietato l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a dare tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria e ad ARPAV.

In conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui alla DGRV n. 786/2016 e ss.mm.ii. valgono nelle aree ZSC e, per estensione, nelle aree ZPS le seguenti prescrizioni:

a) negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;

b) negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;

c) negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430 6510, 6520, è buona prassi evitare o limitare l'uso di letami e materiali assimilati; Nelle aree ZSC e ZPS di cui al presente comma, verificando il rispetto dei riferimenti della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia:

- va favorita ed incentivata la realizzazione e la corretta gestione culturale di adeguate fasce tampone boscate tra i margini degli appezzamenti e gli scoli, i fossati, i corsi d'acqua, le aree palustri e le zone umide in generale;

- va favorito ed incentivato il mantenimento o, se necessario, il ripristino e la gestione degli elementi del paesaggio agrario di interesse ecologico ed agro ecologico, come le siepi, i frangivento e i boschetti e, dove possibile, sia favorita la realizzazione e la corretta gestione di margini con adeguate specie arboree e arbustive;

- va favorita ed incentivata l'adozione di ulteriori strategie di riduzione e controllo nell'uso dei prodotti chimici basate sull'impiego di prodotto a impatto e tossicità il più possibile contenuti, tenendo in considerazione, contestualmente, la fenologia e i periodi di minor vulnerabilità delle specie.

Qualora dagli esiti del Piano di monitoraggio, dal Programma di verifica del presente Programma d'Azione e, in generale, dai controlli previsti dall'articolo 27, dovessero emergere delle incidenze significative negative nei confronti dei siti della rete Natura 2000, le norme del Programma dovranno essere riformulate tenendo in considerazione tali risultanze e di ciò ne deve essere data opportuna comunicazione agli Uffici competenti della Regione.

Divieti di utilizzazione dei liquami (DGRV 813/2021, articolo 5)

Nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

- 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Nelle fasce di divieto sopra indicate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

Nelle zone ordinarie, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

- 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione.

Per entrambe le zone le disposizioni non si applicano a:

- scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;
- pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano di campagna interessato dalla coltivazione;
- arginati: corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- d) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria e ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti;
- e) per una fascia di 50 m dai centri abitati*, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- j) nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola;
- k) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 e art. 16 del Piano di Tutela delle Acque, compresa l'indicazione del limite di 170 kg di azoto/ha anno di cui al comma 3 del medesimo articolo 16, da rispettare anche in zona ordinaria;
- l) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- m) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.

È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati:

- a) dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi; in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR 2241/2005 e smi, il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei liquami e materiali assimilati si applica all'intero periodo di validità dell'autorizzazione;
- b) nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
- c) nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e smi, e dalle successive disposizioni regionali di attuazione.

d) nel medesimo anno solare, dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'articolo 2 del presente provvedimento
Nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'utilizzo dei liquami e materiali assimilati è vietato, di norma, sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%.

Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto).

L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

Nelle zone svantaggiate individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., designate vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

oppure;

- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;

oppure;

- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

oppure;

- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono escluse dal divieto e dai vincoli le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., i divieti e i vincoli di cui al comma 5 e al comma 6 non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

Nelle zone ordinarie riguardo all'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali assimilati valgono i limiti massimi di pendenza del 10% rispetto ai quali si precisa che:

- i limiti massimi di pendenza del 10%, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati – sulla base delle tecniche di spandimento sotto descritte – fino al:

- 20% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 30 m³/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni;
- 30% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 20 DM 25/2/2016, art. 9, comma 1, lettera c)

Nel caso di spargimenti su aree aziendali omogenee con pendenze superiori al 10%, devono in ogni caso essere rispettati i criteri generali e i sistemi di distribuzione di seguito indicati:

- la dose massima di effluente e i momenti di applicazione devono tenere conto dei fabbisogni delle colture praticate e del periodo stagionale;
- la distribuzione deve essere omogenea su tutta la superficie interessata, regolando adeguatamente la velocità di avanzamento del mezzo, e va effettuata mediante una delle tecniche di seguito descritte:
- iniezione diretta al suolo a bassa pressione (profondità indicativa 0,10 – 0,20 m), ove tecnicamente possibile;
- spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da un interrimento entro 12 ore;
- spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
- spandimento radente il suolo su colture prative.

Su terreni con una pendenza media minore del 15%, è vietata la distribuzione di liquami e assimilati con attrezzature in pressione (maggiore di 2 atmosfere), al fine di evitare la formazione di aerosol che aumenta l'emissione di ammoniaca, a partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018.

In conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui alla DGRV n. 786/2016 e ss.mm.ii. valgono nelle aree ZSC e, per estensione, nelle aree ZPS le seguenti prescrizioni:

a) negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;

b) negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;

c) negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, è buona prassi evitare o limitare l'uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati;

È inoltre vietato l'uso agronomico di fertilizzanti di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009, liquami ed acque reflue nelle ZSC per le quali gli Allegati B e C della DGRV n. 1331/2017, che approvano le Schede Sito Specifiche integrate con gli obiettivi specifici rispettivamente per l'Ambito Biogeografico Alpino e Continentale, prevedano l'applicazione del divieto di cui agli art. 206 o 207 dell'Allegato A alla DGRV 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Alpina) per la presenza di *Gladiolus palustris* o *Himantoglossum adriaticum*, o l'applicazione del divieto di cui agli art. 213 o 214 dell'Allegato B alla DGRV n. 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Continentale) per la presenza di *Gladiolus palustris*/*Stipa veneta* o *Himantoglossum adriaticum*. Nelle aree ZSC e ZPS di cui al presente comma, verificando il rispetto dei riferimenti della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia:

- va favorita ed incentivata la realizzazione e la corretta gestione colturale di adeguate fasce tampone boscate tra i margini degli appezzamenti e gli scoli, i fossati, i corsi d'acqua, le aree palustri e le zone umide in generale;
- va favorito ed incentivato il mantenimento o, se necessario, il ripristino e la gestione degli elementi del paesaggio agrario di interesse ecologico ed agro ecologico, come le siepi, i frangivento e i boschetti e, dove possibile, sia favorita la realizzazione e la corretta gestione di margini con adeguate specie arboree e arbustive;
- va favorita ed incentivata l'adozione di ulteriori strategie di riduzione e controllo nell'uso dei prodotti chimici basate sull'impiego di prodotto a impatto e tossicità il più possibile contenuti, tenendo in considerazione, contestualmente, la fenologia e i periodi di minor vulnerabilità delle specie.

Qualora dagli esiti del Piano di monitoraggio, dal Programma di verifica del presente Programma d'Azione e, in generale, dai controlli previsti dall'articolo 27, dovessero emergere delle incidenze significative negative nei confronti dei siti della rete Natura 2000, le norme del Programma dovranno essere riformulate tenendo in considerazione tali risultanze e di ciò ne deve essere data opportuna comunicazione agli Uffici competenti della Regione.

L'utilizzo dei liquami e materiali assimilati è vietato sulle superfici in cui si sono riscontrati superamenti delle CSC individuate in Allegato 2 al DM 46/2019, a meno che l'uso agronomico sia espressamente ammesso dalla ASL di competenza, oppure la valutazione di rischio di cui all'Allegato 3 abbia dimostrato che le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale e si sia concluso il procedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, oppure si siano conclusi gli interventi e le procedure di cui all'art. 5 del medesimo decreto.

FER30 – Accumulo temporaneo di letami

		ZVN	ZO	SI	NO	NA	NC
FER30	Accumulo temporaneo di letami: Rispetto delle modalità di realizzazione e gestione degli accumuli temporanei presenti						

ZVN: azienda con terreni ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati

ZO: azienda con terreni ricadenti in zona ordinaria

SI: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, l'eventuale accumulo temporaneo è avvenuta in modo corretto.

NO: in ragione della della situazione rilevata al momento del controllo, l'accumulo temporaneo NON è avvenuta in modo corretto.

GENERA INFRAZIONE! (RC019=NO)

NA: in azienda NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'obbligo/divieto oggetto di verifica

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'obbligo/divieto agronomico

Nota - ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAMI (DGRV 813/2021, All.A, art. 11)

L'accumulo temporaneo di letami, di SMC (compost esausto da fungicoltura), e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, è consentito solo ai fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e deve avvenire sui terreni utilizzati ai fini dello spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali.

È escluso l'accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami, ai sensi del D.M n. 5046 del 25 febbraio 2016, art. 39.

Ai sensi del DM, art. 3 lettera e), sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;*
- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;*
- 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato I, tabella 3 del DM;*
- 4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio.*

Per gli allevamenti avicunicoli, a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità sanitaria regionale e nazionale. Anche nel caso degli SMC, i substrati esausti possono essere accumulati direttamente in campo.

Diversamente, l'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'articolo 2 comma 1 lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni

L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiori a:

- 5 m dalle scoline;*
- 50 m dalle abitazioni sparse;*
- 50 m dai centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste;*
- 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;*
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;*
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate.*

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiori a 90 giorni, escluse le lettiere esauste degli avicunicoli, per le quali il periodo non può essere superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedire rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno*

su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso di deiezioni provenienti da allevamenti avicoli, in aggiunta alla impermeabilizzazione con telo, deve essere presente anche una copertura della massa per la protezione dall'infiltrazione di acque meteoriche;

- l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 5 ha;
- il cumulo non deve generare problemi odorigeni e non deve causare il proliferare di mosche e altri disagi nelle immediate vicinanze.

In deroga alle condizioni previste alla lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e degli SMC, con esclusione dei materiali assimilati, con accumuli di dimensione non superiore a 6 mc di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2500 mq, limitatamente alle seguenti situazioni:

- zone svantaggiate di montagna individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii.;
- piccoli allevamenti di tipo familiare;
- utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.

Ad eccezione dei quantitativi che vengono distribuiti entro un tempo massimo di 3 ore dall'arrivo in campo, è escluso l'accumulo in campo di fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 e dei fanghi di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e materiali azotati provenienti da rifiuti individuati all'art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022.

L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di una annata agraria.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

N.B. Il riscontro di eventuali cumuli di altri materiali diversi da letami o materiali assimilati, quali biomasse utilizzate a scopo ammendante, derivanti da residui di coltivazioni agricole (es. coltetti di barbabietole, paglie..), oppure residui di lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola (es. orticole, frutta, uva, funghi..), oppure compost derivanti da biomasse vegetali, dovranno essere tracciati solo nel campo note e segnalati alla Provincia competente per territorio e alla Sede Centrale.

Tabella riepilogativa

ACCUMULO IN CAMPO (ZO/ZVN); MATERIALI AMMESSI	GIORNI DI ACCUMULO
Dopo almeno 90 giorni di maturazione	
Letami (no assimilati)	90
Direttamente a fine ciclo	
Lettiere avicunicoli*	30
SMC	90
Biomasse di cui all'art. 11 c. 6	30**

*Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria.

** I giorni sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.

A seguito delle modifiche all'allegato A della DGR 813/2021 introdotte dal "Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e Speciali" DGR 988/2022, e della DGR 1185/2022, le verifiche inerenti ai fanghi, altri fanghi e residui non tossico e nocivi, ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii., fertilizzanti di cui alla lettera pp), saranno svolte dalla sede centrale mediante l'utilizzo della checklist di seguito riportata.

Tali verifiche verranno effettuate sui dati presenti nel registro delle concimazioni e/o dei dati inviatici dalle Province per le aziende a campione.

Verificare la presenza dell'Autorizzazione vigente nelle verifiche inerenti ai fanghi e altri fanghi e residui non tossico e nocivi.

Nel caso in cui venissero riscontrate non conformità si procederà alla compilazione della RCV su supporto cartaceo, che sarà trasmessa all'azienda con PEC.

RMFER: verifica fanghi, altri fanghi e residui non tossico e nocivi, ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii., fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp)

FER	Caratteristiche aziendali verificate con RCV	SI	NO	NA	NC
FER99	L'azienda utilizza ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorchè ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021(fertilizzanti con deroga DGR 988/2022)			--	--
FER99/1	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati ai sensi della DGR 568/2005			--	--
FER99/2	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp), esclusi quelli ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009			--	--
FER99/3	L'azienda utilizza, con autorizzazione provinciale, fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. n. 99/1992, DGR 2241/2005 e DGR 998/2022 (Allegato 12), e dalle disposizioni regionali di recepimento			--	--
RC016	A) Obblighi amministrativi per azienda autorizzata all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi) e fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con la DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii., che ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a., non rientrano più nella definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni.	SI	NO	NA	NC
FER80/1	APERTURA DEL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI ENTRO I TERMINI PREVISTI (entro il 16/08/2022) gestito informaticamente sul Portale PIAVe				
FER80bis/1	CHIUSURA DEL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI ENTRO I TERMINI PREVISTI (15/12/2022 salvo proroghe) gestito informaticamente sul Portale PIAVe				
RC018	C) Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti per azienda autorizzata all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi) e fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con la DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii., che ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a) non rientrano più nella definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni.	SI	NO	NA	NC
FER32/1	Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile al campo (pari a 170 kg/ha/anno in ZVN e 340 kg/ha/anno in ZO)				
FER82/1	Rispetto dei massimali di azoto per singole colture - MAS				
FER83/1	Indicare la documentazione verificata per il MAS				

RC019	D) Obblighi agronomici	SI	NO	NA	NC			
FER42/1	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici (letami, liquami e materiali ad essi assimilati) su terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici per il periodo di validità dell'autorizzazione, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, dei sottoprodotti dei processi di vinificazione e dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 della DGR n. 813/2021, ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con la DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii., che ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a), non rientrano più nella definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni.							
FER00/A	Rispetto di ulteriori specifici divieti/prescrizioni per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) ai sensi dell'art. 6 bis dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con DGR568/2005 e ss.mm.ii.)							
FER00/1	su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;							
FER00/2	su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;							
FER00/3	su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC; il divieto si applica limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti;							
FER00/4	in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;							
FER00/5	su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto;							
FER00/6	su colture orticole ed erbacee a coltura presente;							
A0400/7	su colture foraggere permanenti;							
FER00/8	su colture foraggere avvicendate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;							
FER00/9	per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;							
FER00/10	su terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;							
FER00/11	su zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.							
FER00/B	Rispetto di ulteriori specifici prescrizioni per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) ai sensi dell'art. 8 bis dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con DGR 568/2005 e ss.mm.ii.)							
FER00/13	Fermi restando i limiti stabiliti per parametri considerati dalla normativa di riferimento (d.lgs. 75/2010 o regolamento (UE) 2019/1009), l'utilizzatore deve acquisire dal produttore del fertilizzante un rapporto di prova contenente tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, integrati dai seguenti: <table border="1" data-bbox="414 1702 758 1792"> <tr> <td>Arsenico</td> </tr> <tr> <td>IPA</td> </tr> <tr> <td>Sommatoria PFAS</td> </tr> </table> Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e devono essere trasmesse a mezzo PEC all'ARPAV e alla Provincia di competenza almeno 10 giorni prima dell'uso agronomico; le analisi devono essere altresì allegare in A58-WEB in sede di compilazione del Registro di cui all'art. 25;	Arsenico	IPA	Sommatoria PFAS				
Arsenico								
IPA								
Sommatoria PFAS								
FER00/14	deve essere conservato in azienda per 10 anni l'idoneo documento fiscale da esibire su richiesta delle autorità di controllo; il documento va altresì allegato in A58-WEB al Registro di cui all'art. 25;							

FER00/15	contestualmente alla distribuzione deve essere effettuato l'interramento del fertilizzante mediante idonea lavorazione del terreno o iniezione se non palabili;				
FER00/16	durante l'applicazione deve essere evitata la diffusione di aerosol; è in ogni caso vietata l'applicazione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia nel caso di materiali non palabili;				
FER00/17	l'uso agronomico non deve comportare il superamento di 170 Kg N/ha in ZVN e 340 Kg N/ha in ZO, fermo restando il rispetto del MAS per coltura di cui all'art. 8 sia in ZVN sia in ZO.				
FER00/C	Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022 (Allegato 12), su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura				
FER00/18	terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiori a 5 anni, (per le zone di pianura fare riferimento ai P.G.B.T.T.R.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;				
FER00/19	terreni con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 limitatamente ai fanghi con un contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;				
FER00/20	terreni con pH minore di 5;				
FER00/21	terreni con CSC minore di 8 meq/100 g;				
FER00/22	terreni quando è in atto una coltura ad eccezione delle colture arboree;				
FER00/23	terreni destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggere e comunque nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;				
FER00/24	terreni destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;				
FER00/25	terreni ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;				
FER00/26	terreni destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico, nonché boschi naturali;				
FER00/27	terreni interessati allo spargimento di deiezioni animali o di altri residui di comprovata utilità agronomica.				
FER00/28	per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei P.R.G. comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada) e per una fascia di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;				
FER00/29	per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e per una fascia di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argini (tali valori potranno essere aumentati sia in funzione del grado di vulnerabilità degli stessi, sia in relazione al contenuto di sostanza secca del fango), sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;				
FER00/30	nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;				
FER00/31	nelle zone di drenaggio e di viabilità interpodereale;				
FER00/32	nei giorni di pioggia (precipitazione giornaliera maggiore o uguale a 5 mm) e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;				
FER00/33	nelle aree di cava, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 5 m;				
FER00/34	nelle risaie nei 45 giorni precedenti alle sommersioni;				
FER00/35	con la tecnica della irrigazione a pioggia.				
FER00/36	su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;				
FER00/37	su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;				

FER00/D	Rispetto delle norme di Conservazione del Sito UNESCO “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” del Disciplinare tecnico (DGR n. 1507 del 15.10.2019, Allegato A, punto 3.17, lettera h)				
FER00/38	divieto di utilizzazione agronomica di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010.				

FER00/39	PRESENZA DI INFRAZIONI	SI	NO
-----------------	-------------------------------	-----------	-----------

SI: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione di fanghi, altri fanghi e residui non tossico e nocivi, ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della dgr 568/2005 e ss.mm.ii., fertilizzanti di cui alla lettera pp) è avvenuta in modo corretto.

NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione di fanghi, altri fanghi e residui non tossico e nocivi, ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della dgr 568/2005 e ss.mm.ii., fertilizzanti di cui alla lettera pp) NON è avvenuta in modo corretto.

GENERA INFRAZIONE!

NA: in azienda NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'obbligo/divieto oggetto di verifica.

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'obbligo/divieto agronomico.

FER32/1	Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile al campo (pari a 170 kg/ha/anno in ZVN e 340 kg/ha/anno in ZO)
FER82/1	Rispetto dei massimali di azoto per singole colture - MAS

Dal 30 settembre 2022, il controllo del rispetto del carico massimo di azoto (FER32/1) e dei massimali (FER82/1) deve essere esteso anche alle superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D. Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e ai sensi di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022, per le quali è fatto obbligo di rispettare il tetto di azoto al campo pari a 170 kg/ha in zona vulnerabile ai nitrati e 340 kg/ha/anno in ZO.

Il tetto deve essere rispettato su tutte le superfici effettivamente interessate da spandimento, in ragione delle coltivazioni realizzate e del MAS, e non è utilizzabile il calcolo su base media aziendale rispetto alle superfici disponibili allo spandimento.

L'efficienza d'uso dell'azoto per i fanghi di depurazione e altri rifiuti gestiti ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ai sensi di quanto disposto al punto 2 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022, è posta pari al 100%, in analogia a quanto stabilito dalla DGR n. 813/2021 per tutti i fertilizzanti azotati diversi da effluenti zootecnici e assimilati.

Nel caso in cui venissero riscontrate delle non conformità all'azienda verrà inviata a mezzo PEC l'RCV.

**RELAZIONE DI CONTROLLO – RCV RMFER
ANNO 2022**

**VERIFICA FANGHI, ALTRI FANGHI E RESIDUI NON TOSSICO E NOCIVI,
AMMENDANTI COMPOSTATI PRODOTTI IN IMPIANTI OPERANTI AI
SENSI DELLA DGR 568/2005 E SS.MM.II., FERTILIZZANTI DI CUI ALLA
LETTERA PP)**

INFORMAZIONI AZIENDA		
RCV_H_CUAA_AZ	CUAA	
RCV_H_RAG_SOC	RAGIONE SOCIALE	
RCV_H_IND	INDIRIZZO SEDE LEGALE	
RCVI_H_PEC	PEC	
RCV_H_TRAMITE	TRAMITE (CAA/SPORTELLO)	
RCV_H_SEDE_OP	SEDE OPERATIVE (CAA/SPORTELLO)	

CONTROLLO AMMINISTRATIVO		
RCV_H_R0122	LUOGO	
RCV_H_R0123	DATA CONTROLLO	

ISPETTORI		
RCV_H_R0107_I	INCARICATI DEL CONTROLLO	
RCV_H_R0107_S	SPORTELLO	
RCV_H_R0108_I	INCARICATI DEL CONTROLLO	
RCV_H_R0108_S	SPORTELLO	

N. CONTROLLO ASSOCIATO		
RCV_H_NUM_CTR	N. controllo di RMFER per il quale è necessaria la verifica	

ATTI E NORME CONTROLLATI			SI	NO
RMFERT	RCV_R0211	Azienda appartenente al campione PSR impegni specifici		

DOCUMENTAZIONE			SI	NO
RCV_DOC_AZ	Eventuale documentazione			
RCV_R0709	Indicare documentazione			

RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO		SI	NO
RCV_R0940	con ESITO FAVOREVOLE		
RCV_R0941	con ESITO SFAVOREVOLE (infrazione accertata)		

RIEPILOGO DELLE INFRAZIONI	
Codice infrazione checklist	Definizione (da checklist)

NOTE DELL'ISPETTORE

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI
 In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda che intende fornire ulteriori elementi a supporto delle proprie motivazioni, può presentare osservazioni direttamente alla sede centrale dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo.

OBBLIGHI AGRONOMICI (RC020)

RC020	Rispetto divieto concimazione inorganica	ZVN	ZO	SI	NO	NA	NC
RC020	Rispetto del divieto di concimazione inorganica sulla fascia tampone prevista dalla BCAA1 dalle sponde di corsi d'acqua						

RC020 - Rispetto del divieto di concimazione inorganica sulla fascia tampone prevista dalla BCAA1 dalle sponde di corsi d'acqua

ATTENZIONE: Ai sensi del DM Mipaaf n. 2588/2020, articolo 14, Allegato 7, tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro i 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1 di condizionalità (si veda allegato 1 del medesimo DM).

L'impegno riguarda i CORSI D'ACQUA E I CORPI IDRICI.

La presenza di un corpo idrico è rilevata da INFO AGGIUNTIVE, colonna "CORPI IDRICI", mentre la presenza di un corso d'acqua è rilevata in campo.

ATTENZIONE:

Con DDR n. 328 del 6 aprile 2022 (Bur Veneto n. 60 del 13 maggio 2022) sono state aggiornate le indicazioni applicative regionali contenute nel precedente DDR n. 16 del 15.3.2016 (abrogato), riguardo all'impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla BCAA1.

Considerato che tale aggiornamento è avvenuto a campagna già avviata, si è convenuto con la Direzione Agroambiente della Regione Veneto che lo stesso avrà efficacia anche ai fini dei controlli in campo a partire dalla pubblicazione della DGR Condizionalità sul BUR (03/05/2022), tenendo comunque conto della data di semina della coltura.

In INFO AGGIUNTIVE saranno presenti due colonne "CORPI IDRICI 2016" e "CORPI IDRICI 2022".

L'attenzione va posta nel caso in cui ci sia una variazione tra il 2016 ed il 2022 in merito alla presenza/ampiezza della fascia (potrebbe essere che con la classificazione del 2016 il mappale non fosse interessato da alcuna restrizione, mentre con il 2022 sì).

In questi casi dovrà essere verificata la data di semina della coltura interessata sul registro dei trattamenti fitosanitari. Se la coltura è stata seminata successivamente alla data del 03/05/2022, si dovrà tenere conto dell'aggiornamento riportato nella colonna "CORPI IDRICI 2022" (e dell'eventuale non conformità in caso di mancato rispetto dell'impegno). In caso contrario la valutazione verrà fatta sulla base delle informazioni riportate nella colonna "CORPI IDRICI 2016".

È possibile individuare i corsi d'acqua dal geoportale regionale al seguente link:
<http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/>

ZVN: azienda con terreni ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati

ZO: azienda con terreni ricadenti in zona ordinaria

SI: l'azienda rispetta il divieto di fertilizzazione inorganica (chimica), verificabile al momento del controllo, sui corsi d'acqua e sui corpi idrici per la fascia tampone di larghezza pari a:

- 5 metri dal ciglio di sponda, **oppure**
- 3 metri dal ciglio di sponda in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, oppure
- 0 metri (impegno assoluto), in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, con utilizzo di fertirrigazione con microportata di erogazione.

NO: l'azienda NON rispetta il divieto di fertilizzazione inorganica (chimica) sui corsi d'acqua e sui corpi idrici, come verificabile al momento del controllo sulla fascia tampone a partire dal ciglio di sponda.

GENERA INFRAZIONE!

NA: dal confronto con la realtà aziendale e le informazioni documentali, NON è riscontrabile la necessità di presenza della fascia tampone perché l'azienda ricade nelle condizioni di deroga previste nei seguenti casi:

- a) presenza di risaie **oppure**
- b) presenza di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM 131/2008, **oppure**
- c) presenza di corso d'acqua/corpo idrico ricadente su superfici forestali per le quali non sono richiesti premi.

DETTAGLIARE DEROGA NEL CAMPO NOTE!!!

NC: dal confronto con la realtà aziendale, NON è controllabile il divieto di fertilizzazione inorganica (chimica). Ad esempio: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc., oppure l'azienda non effettua concimazioni con concime inorganico

DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE!!!

La larghezza della fascia tampone deve essere misurata partendo dal **ciglio di sponda**.



Si riportano le definizioni relative alla presente norma:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Devono intendersi **esclusi dall'applicazione dell'impegno sopra descritto** gli elementi di seguito indicati, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate ai fini della fertilizzazione:

- **Scoline e fossi collettori** (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) **ed altre strutture idrauliche artificiali**, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- **Adduttori d'acqua per l'irrigazione:** rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

- **Pensili:** corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico.
- **Corpi idrici arginati:** provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

REGISTRAZIONE SUPERFICI IN INFRAZIONE per RMFER

Nel caso di infrazioni riscontrate nell'ambito dei RMFER (codici da RC016 a RC020) dovranno essere riportate le superfici oggetto di infrazione:

	Superficie oggetto di infrazione ZVN (da compilare solo in caso di infrazione a RMFER)						
FER90	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN					ha	
FER91	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN oggetto di infrazione (ha)					ha	
	Superficie oggetto di infrazione ZO (da compilare solo in caso di infrazione a RMFER)						
FER901	C. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZO					ha	
FER911	D. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZO oggetto di infrazione (ha)					ha	

Nel campo note riportare il Comune e la Provincia ove è stata rilevata l'infrazione.

NOTE				
Codice infrazione	Comune	Provincia	ZVN	ZO